Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 186 del 25 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA Mercoledì, 25 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 898.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 899.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del vetro bianco della provincia di Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 900.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici della città di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 901.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 902.

Norme sull'incasellamento delle categorie merceologiche per la provincia di Bolzano.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 898.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Torino:

— l'accordo collettivo 4 settembre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, pittori letteristi, stuccatori e decoratori, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di pittori decoratori e pittori letteristi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Edili della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, carpentieri, riquadratori e stuccatori, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;

— l'accordo salariale 4 settembre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane del marmo, della pietra e affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane del marmo e della pietra, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Edili della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 25 settembre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane di calzature, riparazione calzature e pantofolerie in pelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo salariale 2 ottobre 1945, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende artigiane tessili di calzifici, maglifici, produzione di ricami, tulli, tende, sciarpe, pizzi, veli, treccie, stinghe, passamani, nastri e tessuti elastici, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 5 ottobre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane di berretti e di cappelli, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo 2 ottobre 1945;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di berrettai, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;

— accordo salariale 15 novembre 1945, per i dipendenti da aziende artigiane esercenti la filatura della lana a mano, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 17 dicembre 1945, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende artigiane produttrici di ceramiche d'arte, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale 15 novembre 1945;

— l'accordo collettivo 31 gennaio 1946, per gli operai interni dipendenti da aziende artigiane delle calzature a mano ed a macchina, nonchè per i riparatori di calzature, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo salariale 31 gennaio 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di astucci e selle, di pelletterie, di valigie e bauli, di guanti in pelle e cuoio, di selle per cicli e motocicli e di indumenti in pelle, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo collettivo di pari data;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di pelletterie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo 14 febraio 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di fotoceramica, fotoincisione, eliografia e cianografia, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 21 febbraio 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di maglifici, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Tessili della Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo salariale 1 marzo 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di forniture militari, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Abbigliamento della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 2 marzo 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di abrasivi, tele e mole smeriglio, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Chimici della Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo salariale 4 marzo 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di pantofole di stoffa, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo salariale 21 marzo 1946, per i dipenti da aziende artigiane esercenti attività varie dell'abbigliamento, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto salariale 4 marzo 1946;

— l'accordo salariale 22 marzo 1946, e relativa tabella, per i dipendenti da aziende artigiane di produzione e riparazione di strumenti musicali, stipulato

tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 18 giugno 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di arrotatura e smerigliatura del vetro soffiato, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e il Sindacato Vetro-Ceramica della Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo salariale 3 febbraio 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di materassi, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera Provinciale del Lavoro;

— l'accordo salariale 3 febbraio 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di oreficerie, argenterie, orologerie ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;

— l'accordo collettivo 10 febbraio 1947, per i lavoratori a domicilio dipendenti da aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo salariale 2 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane del legno, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 2 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione del ferro e dei metalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Federazione Italiana Operai Metallurgici della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di bigiotteria, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di conciatori di pelli e pellicceria, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Chimici della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione di penne e di pennini stilografici, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Arredamento della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di spazzole e pennelli, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di vulcanizzazione della gomma, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Chimici della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle materie plastiche, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di prodotti chimici, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di fabbricanti di bottoni, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di installatori di impianti elettrici, lattonieri, termosifonisti e fumisti, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani ed il Sindacato Provinciale Edili della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di specchi e cristalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Vetro e Ceramica della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di vetri molati, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale di pari data;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di calzolai, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e il Sindacato Provinciale Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo 16 ottobre 1947, per i lavoranti a domicilio dipendenti da aziende artigiane di confezione scarpe a mano, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale in data 15 ottobre 1947;

— l'accordo salariale 25 ottobre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di cartotecnica, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Sezione Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai;

— l'accordo salariale 22 dicembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane fotografiche, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto accordo salariale in data 25 ottobre 1947;

— l'accordo salariale 30 gennaio 1948, per i dipendenti da aziende artigiane di manufatti di cemento, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili;

— l'accordo salariale 28 luglio 1948, per i dipendenti da aziende artigiane di tintorie, stirerie e smacchiatorie di abiti, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Tessili della Camera del Lavoro;

— l'accordo salariale 15 novembre 1948, per i dipendenti da aziende artigiane di tipografi, litografi, legatori, librai, mettifoglio e di addetti a lavorazioni varie, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Sezione Provinciale della Federazione Poligrafici e Cartai;

— l'accordo collettivo 9 maggio 1956, per l'indennità di vestiario ai lavoratori delle aziende artigiane tipografiche, litografiche e legatrici, stipulato tra l'Unione Artigiana, l'Artigianato Provinciale, il Sindacato Provinciale Artigiani e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro;

— l'accordo collettivo 30 aprile 1952, per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle corde a mano nella zona di S. Bernardo (Carmagnola), stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Tessili;

— l'accordo collettivo 16 settembre 1958, relativo all'indennità di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiana, l'Associazione Provinciale Artigiani, il Sindacato Provinciale Artigiani e l'Unione Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Camera del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 27, 34 e 39 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, 29 settembre 1960 e 28 gennaio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Torino, gli accordi sotto elencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi medesimi, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale:

— l'accordo collettivo 4 settembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, pittori letteristi, stuccatori e decoratori;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di pittori decoratori e pittori letteristi;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di muratori, carpentieri, riquadratori e stuccatori;

— l'accordo salariale 4 settembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane del marmo, della pietra e affini;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane del marmo e della pietra;

— l'accordo salariale 25 settembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane di calzature, riparazione calzature e pantofolerie in pelle;

— l'accordo salariale 2 ottobre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane tessili di calzifici, maglifici, produzione di ricami, tulli, tende, sciarpe, pizzi, veli, treccie, stringhe, passamani, nastri e tessuti elastici;

— l'accordo salariale 5 ottobre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane di berretti e di cappelli;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di berrettai;

— l'accordo salariale 15 novembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane esercenti la filatura della lana a mano;

— l'accordo salariale 17 dicembre 1945 per i dipendenti da aziende artigiane produttrici di ceramiche d'arte;

— l'accordo collettivo 31 gennaio 1946 per gli operai interni dipendenti da aziende artigiane delle calzature a mano ed a macchina, nonchè per i riparatori di calzature;

— l'accordo salariale 31 gennaio 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di astucci e selle, di pelletterie, di valigie e bauli, di guanti in pelle e cuoio, di selle per cicli e motocicli e di indumenti in pelle;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di pelletterie;

— l'accordo collettivo 14 febbraio 1946, per i dipendenti da aziende artigiane di fotoceramica, fotoincisione, eliografia e cianografia;

— l'accordo salariale 21 febbraio 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di maglifici;

— l'accordo salariale 1 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di forniture militari;

— l'accordo salariale 2 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di abrasivi, tele e mole smeriglio;

— l'accordo salariale 4 marzo 1946 per i dioendenti da aziende artigiane di pantofole di stoffa;

— l'accordo salariale 21 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane esercenti attività varie dell'abbigliamento;

— l'accordo salariale 22 marzo 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di produzione e riparazione di strumenti musicali;

— l'accordo salariale 18 giugno 1946 per i dipendenti da aziende artigiane di arrotatura e smerigliatura del vetro soffiato;

— l'accordo salariale 3 febbraio 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di materassai;

— l'accordo salariale 3 febbraio 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di oreficerie, argenterie, orologerie ed affini;

— l'accordo collettivo 10 febbraio 1947 per i lavoratori a domicilio dipendenti da aziende artigiane dell'abbigliamento;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane dell'abbigliamento;

— l'accordo salariale 2 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane del legno;

— l'accordo salariale 2 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione del ferro e dei metalli;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di bigiotteria;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di conciatori di pelli e pellicceria;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione di penne e di pennini stilografici;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di spazzole e pennelli;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di vulcanizzazione della gomma;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle materie plastiche;

— l'accordo salariale 8 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di prodotti chimici;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di fabbricanti di bottoni;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di installatori di impianti elettrici, lattonieri, termosifonisti e fumisti;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di specchi e cristalli;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di vetri molati;

— l'accordo salariale 15 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di calzolai;

— l'accordo collettivo 16 ottobre 1947 per i lavoranti a domicilio dipendenti da aziende artigiane di confezione scarpe a mano;

— l'accordo salariale 25 ottobre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane di cartotecnica:

— l'accordo salariale 22 dicembre 1947 per i dipendenti da aziende artigiane fotografiche;

— l'accordo salariale 30 gennaio 1948 per i dipendenti da aziende artigiane di manufatti di cemento;

— l'accordo salariale 28 luglio 1948 per i dipendenti da aziende artigiane di tintorie, stirerie e smacchiatorie di abiti;

— l'accordo salariale 15 novembre 1948 per i dipendenti da aziende artigiane di tipografi, litografi, legatori, librai, mettifoglio e di addetti a lavorazioni varie;

— l'accordo collettivo 9 maggio 1956 per l'indennità di vestiario ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane tipografiche, litografiche e legatrici;

— l'accordo collettivo 30 aprile 1952 i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle corde a mano nella zona di S. Bernardo (Carmagnola);

— l'accordo collettivo 16 settembre 1958 relativo all'indennità di contingenza per i dipendenti da aziende artigiane.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 49. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 4 SETTEMBRE 1945, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI MURATORI, PITTORI LETTERISTI, STUCCATORI E DECORATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 4 settembre 1945

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO di Torino, rappresentata dal suo Commissario sig. *Bordigari Felice,* assistito dai sigg. *Forestello Francesco* delegato per la categoria dei muratori, *Ubertino Giovanni* delegato per la categoria pittori letteristi, *Graglia Ernesto* delegato per la categoria stuccatori, *Paracchini* prof. *Francesco* delegato per la categoria pittori decoratori,

e

la CAMERA DEL LAVORO di Torino rappresentata dai Segretari sigg. *Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe* e *Flecchia Vittorio* assistiti dai sigg. *Selvini Giulio* Segretari della categoria edili e *Coragliotto Pietro,* allo scopo di unificare rispettivamente le paghe degli operai edili che svolgono il loro lavoro nei cantieri del territorio della città di Torino e quelle relative ai cantieri delle altre località della Provincia, abrogando in tal modo qualsiasi diversità di trattamento economico previsto dai precedenti contratti collettivi, in ordine sia alla natura dei lavori, sia alla provenienza degli operai o ad altre condizioni, si conviene quanto segue:

Art. 1.

TABELLE PAGHE ORARIE

Operai addetti ai cantieri di Torino	Orarie
Operai specializzati	L. 15 —
Operai qualificati	» 14 —
Operai comuni e manovali di età superiore ai 18 anni	» 12,20
Manovali di età fra i 16 ed i 18 anni	» 10,50
Manovali inferiori ai 16 anni	» 9,20
Apprendisti di 1ª assunzione:	
a) dai 16 ai 18 anni	» 7,55
b) sotto ai 16 anni	» 5,85

Gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia avranno per le rispettive categorie, ferme restando le deroghe di cui alle vigenti leggi riguardanti la limitazione dell'orario di lavoro, una paga oraria ridotta del 5 % rispetto a quella della tabella sopra riportata.

Per gli operai addetti a cantieri situati in altre località della Provincia saranno applicate le paghe di cui sopra con la riduzione del 10 %, escluso il territorio delimitato dai Comuni di Moncalieri, Orbassano, Rivoli, Venaria e Settimo, per i quali vige il trattamento salariale di Torino.

Le paghe orarie di cui al presente articolo sono comprensive di ogni emolumento, sia principale che accessorio, in natura o in contanti per qualsiasi titolo precedentemente in vigore, escluso s'intende quello relativo all'indennità di contingenza la cui corresponsione resta disciplinata dall'accordo stipulato in data 19 luglio 1945 tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino e la Camera Confederale del Lavoro della stessa Provincia.

Le aziende che non hanno la possibilità di concedere a minestra dovranno corrispondere ai propri operai l'importo giornaliero di L. 8.

Le paghe stabilite nel presente articolo resteranno invariate fino a tutto dicembre 1945.

Art. 2.

INDENNITÀ PER I LAVORI SPECIALI E PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Rimangono in vigore le seguenti disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del Contratto Integrativo Edili 25 giugno 1939, con la modifica all'art. 5 del comma *b*) (lavori in galleria) come da contratto 1° marzo 1942 sotto riportato.

LAVORI SPECIALI

(Art. 5). — Con riferimento all'art. 13 del vigente contratto Nazionale vengono stabilite le seguenti percentuali di maggiorazione:

a) lavori in pozzi neri preesistenti: maggiorazioni, 25 %;

b) lavori in canali sotterranei, entro fognature ed in pozzi bianchi di spurgo con profondità maggiore a metri 3: maggiorazione, 25 %;

c) lavori su scale aeree e di lancio (ponti sospesi oscillanti): maggiorazione, 25 %;

d) lavori eseguiti in galleria vedi (1);

---

(1) Per lavori in galleria saranno corrisposte ai lavoratori che ne abbiano diritto, le seguenti percentuali di maggiorazione:

a) personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento, di allargamento a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio 35 %

b) personale addetto a lavori di rivestimento o di intonaco, rifinitura di opere murarie, ed a lavori per opere sussidiarie, personale addetto a trasporti nello interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 20 %

c) personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate 10 %

e) lavori in acqua: maggiorazione, 25 %;

f) lavori in cassoni ad aria compressa:

per profondità fino a 10 metri, 30 %;

per profondità dai 10 ai 15 metri, 40 %;

per profondità oltre i 15 metri, 50 %.

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

(Art. 7). — Con riferimento all'art. 15 del vigente contratto Nazionale, l'indennità di alta montagna è fissata nella seguente misura per ogni giornata di presenza in cantiere:

L. 3,96 per i lavori che si eseguono dai 1300 ai 2000 mt. s.l.m.

L. 4,71 per i lavori che si eseguono al di sopra dei 2000 mt. s.l.m.

Tale indennità non si applica agli operai che lavorano nel luogo costituente la loro abituale residenza, semprechè non siano costretti a percorrere oltre 2 chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo del lavoro.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE ORE DI EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA E PER LE ORE LAVORATE A CAUSA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO

Le paghe di cui all'art. 1 del presente accordo sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore (qualunque sia il guadagno realizzato dal lavoratore per le ore lavorate in quella settimana) anche se le ore effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permessi, malattia od infortunio, nei quali casi dall'importo della paga a pieno orario settimanale di 48 ore sarà detratto lo importo corrispondente alle ore non lavorate per gli stessi motivi.

Nei casi di sospensione del lavoro e di riduzione dell'orario di lavoro o di interruzione, dovute queste ultime a cause di forza maggiore, e per le ore comprese tra le 0 e le 48 non lavorate per tali cause, si applica il disposto riportato al comma *b)* dell'art. 6 dell'accordo 19 luglio riguardante l'indennità di contingenza (carovita) per gli operai delle aziende artigiane della Provincia di Torino per cui la corresponsione del 50 per cento della retribuzione globale e del 50 % della « indennità di contingenza » ragguagliata ad ora è a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai dell'Industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mentre la corresponsione del 25 % dell'anzidetta retribuzione globale e del 25 % della « indennità di contingenza » ragguagliata ad ora è a carico dell'azienda, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi capoversi dello stesso succitato art. 6.

Art. 4.

LAVORO A COTTIMO

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per i lavori ad economia maggiorata del 15 %.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base l'utile di cottimo discenda, per ogni singola tariffa, al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario normale di lavoro è quello attualmente in vigore in base ai contratti collettivi e ai Decreti precedenti e cioè:

per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre 48 ore settimanali (quarantotto);

per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto di 50 ore (cinquanta) per i lavori che si svolgono in località non di alta montagna.

Per i lavori che si svolgono in località di alta montagna (al di sopra dei 1300 s.l.m.) l'orario normale di lavoro è per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di 55 ore settimanali e di 48 ore per gli altri otto mesi.

Restando ferme le deroghe e le eccezioni previste dalle vigenti leggi sulla durata dell'orario di lavoro.

Il lavoro straordinario festivo e notturno, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio, per gli operai retribuiti a cottimo sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25 %;

b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50 %;

c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15 %;

d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25 %.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 6.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 80, giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione dei due pasti, meridiano e serale.

Nell'ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 7.

Con la data di entrata in vigore del presente accordo cesserà da parte di quelle aziende artigiane che vi provvedono, il versamento, a mezzo di marchette sui « Libretti Personali Ferie e Gratifica Natalizia Operai Edili », del 2 % dell'ammontare paga per festività nazionali di cui al contratto 1° luglio 1939 e successivi contratti aggiuntivi stipulati tra le disciolte 2 Federazioni Nazionali dell'Edilizia. Il residuo 10 % (8 % per gratifica natalizia e 2 % per ferie) continuerà ad essere versato agli operai dipendenti da aziende edili col sistema delle marchette e ciò fino al 24 dicembre 1945.

L'8 % per gratifica natalizia, cui si accenna nella parentesi, continuerà ad essere calcolato sull'ammontare della paga percepita da ogni operaio per ogni periodo di paga, mentre il 2 % per ferie sarà calcolato sulla paga aumentata della indennità di caro-vita percepita dall'operaio per ogni periodo di paga, con conguaglio a partire dal 10 luglio 1945.

Art. 8.

Le due Organizzazioni stipulanti si impegnano di svolgere congiuntamente azione presso le Autorità e l'Istituto di Credito competenti per accertare e ricuperare l ammontare del contributo del 2 % versato dagli artigiani edili, della Provincia di Torino a tutto oggi retto in base alle disposizioni dei contratti Nazionali stipulati fra le due disciolte Federazioni:

Federazione Nazionale Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini e Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia, rispettivamente alle date 1° marzo 1943 e 15 maggio 1943 per costituire ed amministrare un fondo per l'istruzione dell'apprendistato: le somme così ricuperate saranno devolute all'istruzione professionale degli operai edili della Provincia di Torino.

Con l'entrata in vigore del presente accordo resta sospeso il versamento, da parte degli artigiani edili, di detto contributo.

Art. 9.

Le stesse due Organizzazioni intendono di stabilire in correlazione alla garanzia dei minimi di paga settimanali come previsto dal presente accordo, ed in occasione della stipulazione del prossimo contratto collettivo di lavoro per gli edili della Provincia di Torino i minimi di produzione per ogni categoria di operai.

Dette due Organizzazioni si impegnano inoltre di svolgere congiuntamente azione presso il Governo per la riduzione alla sola misura indispensabile degli oneri gravanti sulla mano d'opera e posti a carico dei datori di lavoro sotto forma di contributi.

Nell'attesa degli opportuni provvedimenti al riguardo da parte del Governo l'Ufficio Provinciale del Lavoro e la Camera del Lavoro congiuntamente ai rappresentanti degli Artigiani Edili consiglieranno agli Uffici competenti governativi i provvedimenti da adottarsi per eliminare la dannosa concorrenza che si ha nelle imprese edili che applicano regolarmente ed integralmente le disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro da parte di operai e di datori d'opera che rinunciando alla tutela delle previdenze sociali e delle assicurazioni di legge, rendono i costi del lavoro inferiori a quelli normali, comprensivi dei contributi pagati per tali previdenze e assicurazioni.

Art. 10.

Rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente accordo, le clausole normative del contratto collettivo nazionale edili del 24 luglio 1936.

Il presente accordo entra in vigore il 15 agosto 1945 e per tutto il periodo precedente si conviene che ha pieno vigore dal giorno della sua decorrenza il decreto 28 settembre 1944.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI PITTORI DECORATORI E PITTORI LETTERISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dei Pittori Decoratori e Pittori Letteristi dal sig. *Celestino Giuseppe*

e

il SINDACATO EDILI DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Selvini Giulio* assistito dal sig. *Coragliotto Pietro,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei Pittori Decoratori e Pittori Letteristi e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane di Pittori Decoratori e Pittori Letteristi viene sostituita dalla seguente:

Operai specializzati	L. 38,85
Operai qualificati	» 33 —
Operai comuni	» 29,95
Manovali oltre i 18 anni	» 27,95
Manovali dai 16 ai 18 anni	» 23,30

Apprendisti di 1ª assunzione fra i 14 ed i 16 anni:

1° semestre	L. 7,20
2° semestre	» 10,80
3° semestre	» 16,55
4° semestre	» 20,70

Apprendisti di 1ª assunzione fra i 16 ed i 18 anni:

1° semestre	L. 12,40
2° semestre	» 16,90
3° semestre	» 19,40
4° semestre	» 24,05

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI MURATORI, CARPENTIERI, RIQUADRATORI E STUCCATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dei Muratori, Carpentieri, Riquadratori e Stuccatori dal sig. *Forestello Francesco*

e

il Sindacato Edili della Camera del Lavoro di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Selvini Giulio* assistito dal sig. *Coragliotto Pietro,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei Muratori, Carpentieri, Riquadratori e Stuccatorie si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane di Muratori, Carpentieri, Riquadratori e Stuccatori viene sostituita dalla seguente:

Operai specializzati	L. 39,40
Operai qualificati	» 33 —
Operai comuni	» 29,05
Manovali oltre i 18 anni	» 27,95
Manovali dai 16 ai 18 anni	» 23,30
Manovali sotto i 16 anni	» 20,20

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Sullo

ACCORDO SALARIALE 4 SETTEMBRE 1945, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL MARMO, DELLA PIETRA E AFFINI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 4 settembre 1945

tra

l'Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino, rappresentata dal suo Commissario sig. *Bordogari Felice,* dai sigg. *Paviolo Roberto* e *Minasso Giacinto* per gli scalpellini, dal sig. *Ravetto Giovanni* per i marmisti e dal sig. *Forestello Francesco* per gli edili

e

la Camera del Lavoro della provincia di Torino, rappresentata dai Commissari sigg. *Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe* e *Flecchia Vittorio* assistiti per le categorie interessate dai sigg. *Selvini Giulio* e *Coragliotto Pietro,* si è convenuto quanto segue con applicazione dal giorno 15 agosto 1945:

Art. 1.

PAGHE PER LA CITTÀ DI TORINO

A partire dal 16 agosto 1945 l'importo globale orario della paga esclusa l'indennità di contingenza, non potrà essere inferiore:

Operai addetti all'estrazione e alla lavorazione del marmo e della pietra

Tabella *A)* per il comune di Torino

Per operai specializzati (ornatisti) a	L.	15 —
Per operai qualificati:		
1ª categoria a	L.	14,50
2ª categoria a	»	13 —
manovali sopra i 18 anni a	»	12,20
dai 16 ai 18 anni a	»	10,50
manovali sotto i 16 anni a	»	9,20

Operai addetti all'estrazione della sabbia, ghiaia, pietrisco e pietrame

Tabella *B)* per il comune di Torino

Per operai specializzati a	L.	15 —
Per operai qualificati:		
1ª categoria	L.	14 —
2ª categoria	»	13 —
per manovali:		
sopra i 18 anni a	L.	12,20
dai 16 ai 18 anni a	»	10,50
sotto i 16 anni a	»	9,20

Paghe per gli operai addetti a mansioni discontinue e di semplice attesa o custodia.

Gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia avranno per le rispettive categorie una paga oraria ridotta del 5% rispetto a quelle delle tabelle sopraindicate.

Paghe in altre località della provincia.

Per gli addetti ai cantieri situati in altre località della provincia avranno applicazione le paghe di cui all'elenco sopra riportato con la riduzione del 10 %.

Apprendisti.

Agli apprendisti saranno applicate le paghe di cui al « Contratto Integrativo Salariale » da valere per gli addetti alle cave e laboratori adiacenti e non adiacenti alle cave di pietra da taglio marmo e granito, addetti all'estrazione della sabbia, ghiaia, ghiaietto, pietrame, pietrisco delle cave, dai greti dei fiumi, dai torrenti, dai fiumi ed alla frantumazione di detti materiali stipulato in Torino il 1° luglio 1941 ed in vigore dal 25 marzo 1940 maggiorate del 30% dal 22 novembre 1943, della quota oraria dell'indennità di presenza e del 2%.

Su tali paghe sarà apportata a decorrere dal 15 agosto 1945 la maggiorazione del 60%.

Le paghe stabilite nel presente accordo resteranno invariate fino a tutto dicembre 1945.

Con le applicazioni di dette nuove paghe orarie resteranno a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati e assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali concessi sia in natura che in denaro dalle singole Ditte.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE ORE DI EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA E PER LE ORE NON LAVORATE A CAUSA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO

I minimi sopra indicati sono garantiti settimanalmente in ragione di 48 ore (qualunque sia il guadagno realizzato dal lavoratore per le ore lavorate in quella settimana) anche se le ore effettuate sono in numero

inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto dal lavoratore, permessi, malattia od infortunio, nei quali casi dall'importo della paga a pieno orario settimanale di 48 ore sarà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate.

Nei casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro o interruzione dovute, queste ultime, a cause di forza maggiore, e per le ore comprese tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate per tali cause, si applica il disposto riportato al comma *B*) dell'art. 6 dell'accordo 19 luglio 1945 riguardante il caro-vita per gli operai delle aziende artigiane della Provincia di Torino per cui il 50% della paga oraria, ed il 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora sono a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai della Industria gestita dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ed il 25% della paga oraria ed il 25% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora sono a carico dell'azienda, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi capoversi dello stesso succitato art. 6.

Art. 3.

LAVORI A COTTIMO

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia maggiorata del 15%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discende per ogni singola categoria e tariffe al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere computato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%;

b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50%;

c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;

d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati maggiorazione del 25%.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiuto oltre le 10 ore giornaliere, tanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 5.

Continuerà ad essere corrisposta la minestra a mezzogiorno di cui ai decreti Prefettizi 11 giugno 1944 e successivo marzo 1945. Le aziende che non hanno la possibilità di concedere la minestra dovranno corrispondere ai propri operai l'importo giornaliero di L. 8.

Art. 6.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

La misura della indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 80 giornaliere. La trasferta spetta quando si determina il caso e la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale. Nell'ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Il presente accordo entra in vigore al 15 agosto 1945.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL MARMO E DELLA PIETRA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria del Marmo e Pietra dal signor *Ravetto Giovanni*

e

il SINDACATO EDILI DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Selvini Giulio* assistito dal sig. *Coragliottò Pietro* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria del Marmo e Pietra e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane del Marmo e Pietra viene sostituita dalla seguente:

Operai qualificati	L.	35,70
Operai comuni	»	31,45
Manovali oltre i 18 anni	»	27,95
Manovali dai 16 ai 18 anni	»	25,65
Manovali sotto i 16 anni	»	20,20

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 25 SETTEMBRE 1945, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI CALZATURE, RIPARAZIONE CALZATURE E PANTOFOLERIE IN PELLE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 25 settembre 1945

tra

l'Associazione Provinciale degli Artigiani rappresentata dal suo Commissario sig. *Enrie Giuseppe* assistito dal sig. *Scaletti Giuseppe* delegato della categoria calzolai e dei signori *Sacchetti Carlo, Cappa Virginio* e *Pellegrino Gaspare* delegati di mestiere

e

la Camera Confederale del Lavoro di Torino rappresentata dai Segretari sigg. *Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe* e *Flecchia Vittorio* assistiti per le categorie dei calzolai dal sig. *Savio Remo*, viene stipulato il seguente contratto collettivo per la revisione del trattamento salariale delle maestranze addette all'industria delle calzature, riparazioni calzature, della pantofoleria in pelle della provincia di Torino, rispetto a quello previsto dal decreto ministeriale 2 marzo 1945.

Art. 1.

I salari risultanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale 2 marzo 1945 sono sostituiti dalle seguenti tabelle:

Uomini

Operai di 1ª categoria	L.	15 —
Operai di 2ª categoria	»	14 —
Operai di 3ª categoria	»	13 —
Apprendisti di 1ª assunzione		
dai 14 ai 16 anni	L.	5,50
dai 16 ai 18 anni	»	6,50

Donne

Operaie di 1ª categoria	L.	10 —
Operaie di 2ª categoria	»	9,50
Operaie di 3ª categoria	»	9 —
Apprendiste di 1ª assunzione:		
dai 14 ai 16 anni	L.	5 —
dai 16 ai 18 anni	»	5,50
dai 18 ai 20 anni	»	6,50

Personale ausiliario

Operai specializzati	L.	15 —
Operai qualificati	»	14 —
Manovali comuni sopra i 18 anni	»	12 —
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	9,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	8,25

Donne

Manovali comuni sopra i 18 anni	L.	8,50
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	8 —
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	7,25

Nelle paghe suddette sono compresi tutti i compensi e indennità comunque calcolati e finora in vigore in aggiunta ai minimi precedenti fatta eccezione per la indennità di mensa e per la indennità di contingenza, la quale finora deve essere considerata a parte in conformità di quanto disposto dal contratto provinciale 19 luglio 1945 stipulato fra l'Associazione Provinciale degli Artigiani di Torino e la Camera del Lavoro di Torino.

Art. 2.

La percentuale minima di cottimo di cui all'art. 3 del sopracitato decreto viene elevata al 20%. Nelle aziende ove non è tecnicamente possibile procedere alla instaurazione di lavoro a cottimo le paghe di cui sopra dovranno essere maggiorate del 20%.

Art. 3.

Restano vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti non contemplate nel presente contratto e non in contrasto col medesimo, nonchè le eventuali condizioni di miglior favore di fatto applicate presso le singole aziende.

Art. 4.

Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 e avrà vigore fino alla nuova regolamentazione di carattere generale, che verrà concordata dalle competenti Organizzazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO SALARIALE 2 OTTOBRE 1945, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE TESSILI DI CALZIFICI, MAGLIFICI, PRODUZIONE DI RICAMI, TULLI, TENDE, SCIARPE, PIZZI, VELI, TRECCIE, STRINGHE, PASSAMANI, NASTRI E TESSUTI ELASTICI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 2 ottobre 1945

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI di Torino rappresentata dal suo Commissario sig. *Enric Giuseppe* assistito per le categorie della Tessitura e Magliai dal sig. *Rosso Arturo* delegato della categoria e dai consiglieri sigg. *Motto Livio, Audisio Mario, Chiaudano Giacomo, Villata Giuseppe* e *Casoni Virgilio*

e

la CAMERA DEL LAVORO di Torino rappresentata dai Segretari signori *Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe* e *Flecchia Vittorio* assistiti per la Categoria della Tessitura dal sig. *Del Più Adamo,* si è convenuto il seguente accordo collettivo:

Art. 1.

a) Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche, innovazioni e rinnovi di contratti collettivi e di nuove regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi, ecc.) che in quelle normative generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.

Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le aziende e le proprie maestranze non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni sindacali a nessun effetto.

b) La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da parte delle Commissioni Interne o dei Fiduciari di Azienda ed a svolgere azione disciplinare verso le Commissioni o Fiduciari di Azienda che prendessero tali iniziative.

Art. 2.

Con decorrenza dal 20 settembre 1945, allo scopo di addivenire ad una perequazione salariale fra gli operai delle aziende delle categorie interessate, le paghe orarie complessive delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa naturalmente la indennità di contingenza) verranno adeguate in modo che non risultino inferiori alle cifre di cui alle allegate tabelle.

Art. 3.

a) A far tempo dall'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullate o assorbiti fino alla concorrenza nelle cifre di cui alle tabelle allegate tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, acconti, adeguamenti, ecc. eventualmente finora concessi in denaro o in natura dalle singole aziende.

b) Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole Ditte e comportanti condizioni di miglior favore per la maestranza operaia rispetto alle cifre di cui alle tabelle sopra menzionate conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle Organizzazioni competenti.

Art. 4.

Con il presente accordo vengono naturalmente a scadere di valore e ad essere annullate le norme relative all'adeguamento delle paghe base, di fatti delle tariffe di cottimo, dei premi, ecc. ecc. dei singoli operai di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 15 marzo 1945 sulla disciplina del trattamento salariale delle maestranze addette alle industrie tessili e dell'abbligliamento e relative norme d'applicazione, nonchè tutte le norme comunque ancora vigenti in contrasto con l'accordo stesso.

Art. 5.

Il presente accordo si applica alle seguenti categorie artigiane della provincia di Torino:

calzifici, maglifici, produttori di ricami, tulli, tende, sciarpe, pizzi, veli, treccie e stringhe, produttori di passamani, produttori di nastri e tessuti elastici.

Art. 6.

Il presente accordo entrerà in vigore col giorno 20 settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale.

Con l'emanazione di tale regolamentazione le parti si impegnano sin d'ora a ritenere decaduto senz'altro il presente accordo.

Allegato A

TABELLE DELLE PAGHE E DELLE CATEGORIE

CALZIFICI

UOMINI:

Operai di 1ª categoria	L.	15,25
Operai di 2ª categoria	»	14 —
Apprendisti di 1ª assunzione:		
fra i 14 ed i 16 anni	L.	7,25
fra i 16 ed i 18 anni	»	8,25
fra i 18 ed i 20 anni	»	11,50

DONNE:

Operaie di 1ª categoria	L.	10 —
Operaie di 2ª categoria	»	9,50
Apprendiste di 1ª assunzione:		
fra i 14 ed i 16 anni	L.	6,50
fra i 16 ed i 18 anni	»	7,50

MAGLIFICI

UOMINI:

Operai di 1ª categoria	L.	15,25
Operai di 2ª categoria	»	14 —

DONNE:

Operaie di 1ª categoria	L.	10,50
Operaie di 2ª categoria	»	10 —
Operaie di 3ª categoria	»	9,50
Apprendiste di 1ª assunzione:		
fra i 14 ed i 16 anni	L.	6,50
fra i 16 ed i 18 anni	»	7,50

FABBRICHE DI RICAMI, TULLI, TENDE, SCIARPE, PIZZI, VELI, TRECCIE, STRINGHE, ecc.

UOMINI:

Operai di 1ª categoria	L.	15,25
Operai di 2ª categoria	»	14,20
Operai di 3ª categoria	»	13,80
Apprendisti di 1ª assunzione:		
fra i 14 ed i 16 anni	L.	7,25
fra i 16 ed i 18 anni	»	8,25

DONNE:

Operaie di 1ª categoria	L.	11,50
Operaie di 2ª categoria	»	10,50
Operaie di 3ª categoria	»	10 —
Operaie di 4ª categoria	»	9,50
Apprendiste di 1ª assunzione:		
fra i 14 ed i 16 anni	L.	6,50
fra i 16 ed i 18 anni	»	7,50

FABBRICHE DI PASSAMANI

UOMINI:

Operai di 1ª categoria	L.	15,25
Operai di 2ª categoria	»	14 —
Apprendisti cordonieri di 1ª assunzione:		
fra i 14 ed i 16 anni	L.	7,25
fra i 16 ed i 18 anni	»	8,25

DONNE:

Operaie di 1ª categoria	L.	10,50
Operaie di 2ª categoria	»	10 —
Operaie di 3ª categoria	»	9,50
Apprendiste di 1ª assunzione:		
fra i 14 ed i 16 anni	L.	6,50
fra i 16 ed i 18 anni	»	7,50

NASTRI, TESSUTI ELASTICI

UOMINI:

Operai di 1ª categoria	L.	15,25
Operai di 2ª categoria	»	14,60
Operai di 3ª categoria	»	14 —
Apprendisti di 1ª assunzione:		
fra i 14 ed i 16 anni	L.	7,25
fra i 16 ed i 18 anni	»	8,25

DONNE:

Operaie di 1ª categoria	L.	10,50
Operaie di 2ª categoria	»	10 —
Operaie di 3ª categoria	»	9,50
Apprendiste di 1ª assunzione:		
fra i 14 ed i 16 anni	L.	6,50
frai i 16 ed i 18 anni	»	7,50

PERSONALE AUSILIARIO IN TUTTE LE AZIENDE SOPRA CONSIDERATE

UOMINI:

Operai specializzati	L.	15 —
Operai qualificati	»	14 —
Manovali comuni sopra i 18 anni	»	12 —
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	9,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	8,25

DONNE:

Manovali comuni sopra i 18 anni	L.	8,50
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	8 —
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	7,25

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 5 OTTOBRE 1945, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BERRETTI E DI CAPPELLI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 5 ottobre 1945,

tra

l'Associazione Provinciale degli Artigiani di Torino rappresentata dal suo Commissario sig. *Bertocchi Vittorio* assistito per le categorie dei berrettai e cappellai dai sigg. *Bertinatti Francesco* delegato della categoria, *Acchiardi Antonio, Moccagatta Ettore, Ravazzotti Carlo*

e

la Camera del Lavoro di Torino rappresentata dai suoi Segretari signori *Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe* e *Flecchia Vittorio*, assistiti per la categoria dei cappellai e berrettai dal sig. *Savio Remo* segretario della Sezione Abbigliamento, si è convenuta la seguente tabella delle paghe orarie, ad economia:

TABELLA DELLE PAGHE ORARIE E DELLE CATEGORIE

Lavorazione berretti

Operaie di 1ª categoria	L.	12 —
Operaie di 2ª categoria	»	10,50
Operaie di 3ª categoria	»	9,50

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3):

per il 1° semestre	L.	5 —
per il 2° semestre	»	5,75
per il 3° semestre	»	6,50
per il 4° semestre	»	7,25
per il 5° semestre	»	8 —
per il 6° semestre	»	8,75

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 1/2):

per il 1° semestre	L.	6 —
per il 2° semestre	»	6,70
per il 3° semestre	»	7,40
per il 4° semestre	»	8,10
per il 5° semestre	»	8,80

Sono operaie di 1ª categoria coloro le quali sanno confezionare a regola d'arte e completamente indifferentemente berretti fantasia e berretti per divise.

Sono operaie di 2ª categoria coloro le quali sanno confezionare a regola d'arte e completamente almeno uno dei capi suddetti. Appartengono inoltre a questa categoria le macchiniste, tagliatrici e stiratrici.

Sono operaie di 3ª categoria coloro che aiutano nella esecuzione di tutti i lavori in genere e svolgono lavori di carattere ausiliario.

Le « maestre » percepiranno la paga base delle operaie di 1ª categoria maggiorata del 20%.

Cappellai (lavatura e rimodernatura cappelli di feltro, di coniglio e di lana, confezione di cappelli di feltro, coniglio e lana).

Uomini

Operai di 1ª categoria	L.	16,50
Operai di 2ª categoria	»	14,50
Aiutanti	»	12,50

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 1/2):

per il 1° semestre	L.	6 —
per il 2° semestre	»	7 —
per il 3° semestre	»	8 —
per il 4° semestre	»	9 —
per il 5° semestre	»	10 —

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2):

per il 1° semestre	L.	7 —
per il 2° semestre	»	8 —
per il 3° semestre	»	9 —
per il 4° semestre	»	10 —

Donne

Operaie di 1ª categoria	L.	11 —
Operaie di 2ª categoria	»	10 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 1/2):

per il 1° semestre	L.	5 —
per il 2° semestre	»	5,75
per il 3° semestre	»	6,50
per il 4° semestre	»	7,25
per il 5° semestre	»	8 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2):

per il 1° semestre	L.	6 —
per il 2° semestre	»	6,70
per il 3° semestre	»	7,40
per il 4° semestre	»	8,10

« Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, si fa riferimento a quanto concordato per le categorie dell'abbigliamento con l'accordo del 3 ottobre 1945.

Il personale ausiliario segue le sorti della propria categoria ».

Uomini

Sono operai di 1ª categoria coloro i quali sono capaci di confezionare il cappello nuovo, riparare e rimodernare i cappelli usati di feltro, di paglia, i cilindri, ecc.

Sono operai di 2ª categoria coloro i quali sono capaci di eseguire solo determinate lavorazioni.

Aiutanti sono coloro che eseguono soltanto lavori di carattere ausiliario ma sempre inerenti al ciclo produttivo della confezione di cappelli.

Donne

Sono operaie di 1ª categoria coloro le quali sono capaci di guernire completamente i cappelli in genere e di lavorare con la macchina da cucire.

Sono operaie di 2ª categoria coloro le quali sono capaci di guernire in parte i cappelli.

Il presente accordo ha decorrenza dal 6 ottobre 1945.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BERRETTAI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dei Berrettai dal sig. *Ravazzotti Carlo*

e

il SINDACATO ABBIGLIAMENTO DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Pianezza Francesco*, secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra la Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria Berrettai e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane dei berrettai viene sostituita dalla seguente:

LAVORAZIONE BERRETTI

DONNE

1ª categoria	L.	21,95
2ª categoria	»	19,40
3ª categoria	»	16,90

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato: anni 3)

1° semestre	L.	6 —
2° semestre	»	8 —
3° semestre	»	10,25
4° semestre	»	11,25
5° semestre	»	13,80
6° semestre	»	15 —

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni
(durata dell'apprendistato: anni 2 e ½)

1° semestre	L.	10,70
2° semestre	»	11,80
3° semestre	»	12,90
4° semestre	»	13,95
5° semestre	»	15,05

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 NOVEMBRE 1945, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA FILATURA DELLA LANA A MANO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 novembre 1945

tra

l'Associazione Provinciale degli Artigiani di Torino rappresentata dal suo Commissario sig. *Bordigari Felice* assistito per la categoria della Filatura della Lana dal sig. *Pesce Leopoldo*

e

la Camera del Lavoro di Torino rappresentata dai Segretari signori *Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe* e *Flecchia Vittorio* assistiti dal sig. *Del Più Adamo;*

si è convenuto quanto segue:

con decorrenza dal 19 novembre 1945:

Apprendistato

L'apprendistato ha la durata di un mese a qualsiasi età l'operaio sia assunto.

Durante i primi quindici giorni l'apprendista non ha diritto ad alcuna retribuzione.

Dopo i primi quindici giorni di tirocinio e fino al compimento del primo mese sarà corrisposta agli apprendisti una paga di L. 3,60 orarie.

Trattamento salariale operai

Terminato il mese di apprendistato le operaie saranno pagate in ragione di L. 6 per ogni ettogrammo di filato di lana prodotto escluse la ritorsione e la matassatura.

Per le addette alla ritorsione ed alla matassatura saranno corrisposte L. 6 per ogni chilogrammo di filato prodotto dal complesso della lavorazione del laboratorio.

Minimo garantito

Al fine di assicurare un minimo garantito di salario orario si stabilisce che:

dopo il primo mese di apprendistato l'operaia non potrà percepire meno di L. 4 orarie per coloro che sono comprese nell'età fra i 14 ed i 16 anni;

di L. 5 orarie per coloro che sono comprese nell'età fra i 16 ed i 18 anni;

di L. 6 orarie per coloro che hanno un'età superiore ai 18 anni compiuti.

Con il presente accordo si riconosce che l'attività in questione ha carattere strettamente stagionale. Ad essa si applicheranno quindi le norme di carattere generale stabilite dall'art. 5 dell'accordo per l'indennità di contingenza al personale delle aziende artigiane firmato il 19 luglio 1945 fra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro di Torino.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 17 DICEMBRE 1945, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE PRODUTTRICI DI CERAMICHE D'ARTE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 17 dicembre 1945

presso

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI DI TORINO, presenti i rappresentanti dei datori di lavoro dell'Associazione Provinciale degli Artigiani di Torino,

e

la CAMERA DEL LAVORO si conviene quanto segue.

In applicazione dell'accordo di Roma, firmato a Milano il 6 dicembre 1945, tra la Confederazione degli Industriali e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (ed a cui gli artigiani ceramisti si riferiscono in via del tutto eccezionale ai soli fini del presente contratto, in quanto l'accordo di Roma non è riconosciuto dall'Associazione Provinciale degli Artigiani di Torino, restando inteso fra le parti che tale riferimento non costituisce sotto alcun riguardo un precedente impugnabile in futuro nè per la categoria dei ceramisti nè per le altre categorie artigiane, rimane convenuto che la « Ceramica d'Arte » resta incasellata nel gruppo « A » escluse le categorie « extra » previste dal presente contratto che restano incasellate nel gruppo « C ». Per gli operai del gruppo « A » saranno applicati dal 1° ottobre 1945 i seguenti minimi di paga:

Ai Maestri Operai pur rimanendo nel gruppo « A » viene riconosciuto un minimo salariale di	L.	23,50
Uomini di 1ª categoria	»	21 –
Uomini di 2ª categoria	»	19 —
Uomini di 3ª categoria	»	17,90
Manovali comuni (sopra i 20 anni)	»	16,50
Donne di 1ª categoria	»	13,30
Donne di 2ª categoria	»	12,55
Donne di 3ª categoria	»	11,55

Categorie extra

Per le categorie « extra » previste dalla delimitazione e precisazione delle categorie riportate nell'allegato « A » fermo restando che si dà ampia facoltà ai datori di lavoro ed ai lavoratori di questa categoria di stabilire di comune accordo le paghe, si conviene che le stesse non potranno essere inferiori a L. 27 per la categoria «extra» « A » e L. 24 per la categoria extra » « B ».

Apprendisti

Apprendisti di prima assunzione con età fra i 14 ed i 16 anni L. 4 orarie di paga iniziale con sette scatti semestrali successivi secondo la tabella allegata *B*).

Apprendisti con età fra i 16 ed i 18 anni, paga iniziale L. 4 orarie con sette scatti successivi ogni 4 mesi e mezzo secondo la tabella suddetta.

Apprendisti assunti oltre i 18 anni di età, paga oraria iniziale 4 con sette scatti trimestrali successivi secondo la tabella suddetta.

Per tutti gli apprendisti che abbiano frequentato le scuole professionali inerenti all'industria della ceramica verranno dedotti sei mesi di tirocinio per ogni anno di scuola, fermo restando il minimo di un anno di apprendistato.

Per le donne apprendiste vedi tabella allegata *B*), da applicarsi con la stessa suddetta regolamentazione adottata per gli apprendisti uomini.

Varie

Per tutti gli operai lavoranti a cottimo sarà garantita una percentuale minima del 15 % sulla paga di categoria.

La tariffa unitaria di cottimo dovrà essere uguale per tutti gli operai.

Resta inteso che le aziende dovranno fornire tutti gli attrezzi necessari occorrenti per le varie lavorazioni e non potranno addebitarli agli operai.

Si stabilisce inoltre che per il periodo dal 27 agosto al 30 settembre corrente anno i minimi salariali per le categorie incasellate nel gruppo « A » sono i seguenti:

Uomini di 1ª categoria	L.	19
Uomini di 2ª categoria	»	17
Uomini di 3ª categoria	»	15
Manovali comuni	»	13
Donne di 1ª categoria	»	12
Donne di 2ª categoria	»	11
Donne di 3ª categoria	»	10

Per gli apprendisti verrà corrisposto un arretrato di L. 1 all'ora per il periodo dal 27 agosto al 30 settembre corrente anno.

In riferimento all'art. 20 dell'accordo di Roma resta stabilito la differenza fra le paghe di fatto esistenti anteriormente al 30 settembre ed i minimi sopra riportati verrà aggiunta sui minimi di paga a valere dal 1° ottobre 1945 al 100 % fino ad un ammontare orario

di L. 2 per gli uomini, di L. 1,50 per le donne superiori agli anni 18, di L. 1 per le donne inferiori ai 18 anni e per gli uomini inferiori ai 16 anni.

L'eccedenza sarà mantenuta per il 50% della stessa.

Le migliori condizioni di fatto saranno mantenute.

Nel caso in cui un operaio sia addetto a mansioni di diverse categorie avrà la paga della categoria superiore.

La elencazione delle diverse categorie di lavoro riportata nell'allegato « A » avrà valore dal 1° ottobre 1945.

Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo le parti si riferiscono al predetto accordo di Roma, firmato a Milano il 6 dicembre 1945.

ALLEGATO *A*

Elencazione delle diverse categorie di lavoro per le maestranze addette alla ceramica d'arte a valere dal 1° ottobre 1945

OPERAI DI CATEGORIA EXTRA

Modellazione

A) Ideatori e creatori di modelli di qualsiasi oggetto, di originalità assoluta e con caratteristiche del tutto personali.

B) Produttori di modelli da disegno e da campione.

Decorazione

Creatori ed esecutori di:

bozzetti per modellatori;

scene, figure, paesaggi di originalità assoluta con caratteristiche del tutto personali.

Tecnici

Coloro che sappiano modellare, dipingere e sopratutto condurre la lavorazione della ceramica, dal bozzetto al pezzo finito.

OPERAI DI CATEGORIA NORMALE

Maestri operai

Aventi pratica e capacità di esecuzione di tutte le lavorazioni del reparto ed ai quali sono affidate funzioni di guida, di distribuzione del lavoro, di vigilanza, controllo e fiducia.

Decoratori

1ª Categoria: Riproduttori sopra e sottosmalto, di scene, figure, paesaggi, fiori, decori del genere. Aerografisti sopra e sottosmalto senza maschera, di visi e nudi.

2ª Categoria: Esecutori di decorazioni semplici. Aerografisti.

3ª Categoria: Decoratori e decoratrici di figure semplici che non sappiano adoperare l'aerografo.

Tornianti

1ª Categoria: Coloro che creano modelli da approvarsi di spiccata originalità da eseguire dagli operai di 2ª e 3ª categoria.

2ª Categoria: che eseguono e rifiniscono qualsiasi oggetto grande e piccolo, al tornio a pedale od elettrico conforme a disegno.

3ª Categoria: Esecutori e rifinitori di oggetti semplici.

Formatori

1ª Categoria: Esecutori di forme a tassello in gesso, di modelli non ancora eseguiti di qualsiasi tipo.

2ª Categoria: Esecutori di forme a tassello su modelli già eseguiti.

3ª Categoria: Coloro che sanno eseguire lavori semplici, quali scatole e forme geometriche, con esclusione di figure ed oggetti ornamentali complessi.

Ritoccatori

1ª Categoria: Ritoccatori di nudi o figure complete, cioè di soggetti complessi, di soli visi, mani, piedi, che sappiano mantenere le caratteristiche anatomiche della figura.

2ª Categoria: Ritoccatori di parti secondarie di una figura compreso vestiti, capigliatura, scarpe, oppure di figure caricaturali semplici di linea, per le quali i contorni del soggetto non costituiscono parte essenziale del soggetto stesso.

3ª Categoria: Semplici sbavatori e ritoccatori di vasetti, piattini, ciotoline, bomboniere, ecc. cioè oggetti semplici di poca importanza.

Fioriste

1ª Categoria: Coloro che sanno riprodurre fiori isolati od a mazzetti, componendo il tutto con la necessaria esilità e delicatezza, qualunque tipo di fiore.

2ª Categoria: Coloro che producono da campione fiori isolati od a mazzetti, sapendo comporre il tutto con la necessaria esilità e delicatezza, qualunque tipo di fiore.

3ª Categoria: Aiuto alla 1ª e 2ª categoria.

Guarnitori

1ª Categoria: Guarnitori che, oltre al normale lavoro di guarnitura, sanno ricostruire parti anatomiche o geometriche di un soggetto calcolato, che comunque si fosse deteriorato nella lavorazione.

2ª Categoria: Attaccatori di parti complementari di oggetti ottenuti separatamente dall'oggetto stesso.

3ª Categoria: Attaccatori di manici.

Addetti al colaggio

1ª Categoria: Colatori e sformatori, che conoscano la preparazione dell'importo che adoperano e siano in grado di correggerlo se difettoso e che se ne assumano la responsabilità relativa.

2ª Categoria: Semplici colatori in forme e sformatori.

3ª Categoria: Aiuto colatori.

Addetti ai forni

1ª Categoria: Aventi la responsabilità dell'infornamento e la capacità tecnico-pratica per la condotta del fuoco per ogni tipo di forno.

2ª Categoria: Riempitori ed incasellatori di forni e muffole, che non hanno normalmente cura della regolazione e sorveglianza del forno.

3ª Categoria: Aiuto riempitori ed incasellatori e vuotatori di forni.

Verniciatori od invetratori

1ª Categoria: Verniciatori od invetratori a spruzzo che ritoccano la vernice.

2ª Categoria: Verniciatori od invetratori ad immersione che ritoccano la vernice.

3ª Categoria: Aiuto verniciatori od invetratori.

Preparatori paste

3ª Categoria: Addetti alla macinazione e preparazione dei colori, paste e vernici, pressatori e trafilatori.

Imballo.

3ª Categoria: Addetti alla confezione di casse ed altri imballi incartatrici.
Imballatori in casse od altri imballi così ottenuti.

Manovali.

3ª categoria: Coloro che compiono trasporti di materiali ed altri lavori simili e che non siano adibiti alle lavorazioni.

Apprendistato.

E' previsto un periodo di apprendistato della durata di:

anni 4 per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni;
anni 3 per gli apprendisti dai 16 ai 18 anni;
anni 2 per gli apprendisti oltre i 18 anni.

Le paghe sono fissate secondo la tabella allegata *B*). Per tutti gli apprendisti che abbiano frequentato le scuole professionali inerenti all'industria della ceramica, per ogni anno di scuola verranno dedotti sei mesi dal periodo di tirocinio, fermo restando il minimo di un anno di apprendistato.

Varie.

Per tutti gli operai lavoranti a cottimo sarà garantita una percentuale minima del 15 % sulla paga di categoria.

La tariffa unitaria di cottimo dovrà essere uguale per tutti gli operai.

Resta inteso che le Aziende dovranno fornire tutti gli attrezzi occorrenti per le varie lavorazioni e non potranno addebitarli agli operai.

Nel caso che un operaio sia addetto a mansioni di diverse categorie avrà la paga della categoria superiore.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEGLI SCATTI PER L'APPRENDISTATO

Apprendisti uomini:

		Orarie
Paga iniziale	L.	4 —
1° scatto	»	5,60
2° scatto	»	7,20
3° scatto	»	8,80
4° scatto	»	10,40
5° scatto	»	12 —
6° scatto	»	13,60
7° scatto	»	15,80

Apprendiste donne:

		Orarie
Paga iniziale	L.	2.55
1° scatto	»	3,55
2° scatto	»	4,55
3° scatto	»	5,55
4° scatto	»	6,55
5° scatto	»	7,55
6° scatto	»	8,55
7° scatto	»	9,55

Visti l'accordo e gli allegati *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 31 GENNAIO 1946, PER GLI OPERAI INTERNI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLE CALZATURE A MANO ED A MACCHINA, NONCHE PER I RIPARATORI DI CALZATURE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 31 gennaio 1946

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI di Torino, rappresentata dal suo Presidente signor *Vergnano Angelo*, assistito per la categoria dei Calzolai dal signor *Scaletti Giuseppe* delegato della stessa

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Torino, rappresentata dai Segretari sigg. *Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe* e *Flecchia Vittorio*, assistiti per la categoria delle Calzature dal signor *Savio Remo*, si è convenuto quanto segue:

Art 1

A decorrere dal 1° gennaio 1946 sono approvate le seguenti nuove tabelle salariali da applicarsi agli operai interni delle aziende artigiane delle calzature a mano ed a macchina ed ai riparatori di calzature.

Uomini:

1ª categoria	L. 20 —
2ª categoria	» 18,10
3ª categoria	» 17,05

Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata massima dell'apprendistato anni 3):

per il 1° semestre	L. 7,20
per il 2° semestre	» 8,85
per il 3° semestre	» 10,50
per il 4° semestre	» 12,15
per il 5° semestre	» 13,70
per il 6° semestre	» 15,35

Apprendisti di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata massima dell'apprendistato anni 2 e 1/2):

per il 1° semestre	L. 8,55
per il 2° semestre	» 10,25
per il 3° semestre	L. 11,95
per il 4° semestre	» 13,65
per il 5° semestre	» 15,35

Donne:

1ª categoria	L. 12,65
2ª categoria	» 11,95
3ª categoria	» 11 —

Apprendiste di 1ª assunzione fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 1/2):

per il 1° semestre	L. 6,10
per il 2° semestre	» 7,05
per il 3° semestre	» 8 —
per il 4° semestre	» 8,95
per il 5° semestre	» 9,90

Apprendiste di 1ª assunzione tra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2):

per il 1° semestre	L. 6,70
per il 2° semestre	» 7,85
per il 3° semestre	» 8,90
per il 4° semestre	» 10 —

Apprendiste di 1ª assunzione fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 1):

per il 1° semestre	L. 7,95
per il 2° semestre	» 9,45

PER GLI OPERAI
ADDETTI AI LAVORI AUSILIARI

Operai specializzati	L. 21 —
Operai qualificati	» 19 —
Manovali comuni sopra i 20 anni	» 15,70
Manovali comuni dai 18 ai 20 anni	» 14,15
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 11 —
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 9,95

Donne:

Manovali comuni sopra i 18 anni	L. 11 —
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 10,35
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 9,95

Art. 2.

Gli aumenti di paga concessi dalle singole aziende artigiane successivamente al 1° ottobre 1945 verranno considerati anticipazioni agli effetti della presente perequazione salariale.

Il datore di lavoro artigiano, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, entro i limiti seguenti: le maggiori paghe base già concesse individualmente saranno mantenute fino ad un ammontare orario di L. 2 per gli uomini; di L. 1,50 per le donne superiori agli anni 20 e di L. 1 per le donne inferiori ai 18 anni e gli uomini inferiori ai 16 anni.

L'eccedenza sarà mantenuta per il 50 % della stessa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 31 GENNAIO 1946, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI ASTUCCI E SELLE, DI PELLETTERIE, DI VALIGIE E BAULI, DI GUANTI IN PELLE E CUOIO, DI SELLE PER CICLI E MOTOCICLI E DI INDUMENTI IN PELLE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 31 gennaio 1946

tra

l'Associazione Provinciale degli Artigiani di Torino rappresentata dal Presidente signor *Angelo Vergnano* assistito dai sigg. *Barra Angelo* Delegato di Mestière dei Sellai, *Cavanna Francesco* Delegato di Mestiere dei Pellettieri, *Staccione Alessandro* Delegato di Mestiere degli Astucciai e *Ranaboldo Carlo*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Torino, rappresentata dai Segretari sigg. *Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe e Flecchia Vittorio,* assistiti per le Categorie dei Pellettieri, Sellai ed Astucciai dal sig. *Savio Remo* Segretario della Sezione Abbigliamento

viene stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per la revisione del trattamento salariale delle maestranze addette alle aziende delle pelletterie, degli astucciai, dei sellai, delle fabbriche di valigie e bauli, dei guanti in pelle delle fabbriche di guarnizioni articoli termici, cinghie di pelle e cuoio, selle per cicli e motocicli ed indumenti in pelle della Provincia di Torino, rispetto a quello previsto dall'accordo 25 settembre 1945.

Art. 1.

I salari risultanti dall'applicazione del sopracitato accordo 25 settembre 1945 sono sostituiti dalla seguente tabella:

PELLETTERIE, ASTUCCI ED AFFINI

	Orarie
Uomini:	
1ª categoria	L. 19 —
2ª categoria	» 17,20
3ª categoria	» 16,20
Apprendisti di 1ª assunzione:	
dai 14 ai 16 anni	L. 6 —
dai 16 ai 18 anni	» 7,20
Donne:	
1ª categoria	L. 12,05
2ª categoria	» 11,35
3ª categoria	» 10,45
4ª categoria	» 9,90
5ª categoria	» 9,40
Apprendiste di 1ª assunzione:	
dai 14 ai 16 anni	L. 4,70
dai 16 ai 18 anni	» 5,75
dai 18 ai 20 anni	» 6,80

VALIGIE E BAULI

Uomini:	
1ª categoria	L. 19 —
2ª categoria	» 17,20
3ª categoria	» 16,20
Apprendisti di 1ª assunzione:	
dai 14 ai 16 anni	L. 6 —
dai 16 ai 18 anni	» 7,20
Donne:	
1ª categoria	L. 12,05
2ª categoria	» 11,35
3ª categoria	» 10,45
Apprendiste di 1ª assunzione:	
dai 14 ai 16 anni	L. 4,95
dai 16 ai 18 anni	» 6,05
dai 18 ai 20 anni	» 7,15

GUARNIZIONI, ARTICOLI TERMICI CINGHIE DI PELLE E CUOIO, SELLAI

(Fabbricanti di selle per equitazione, di basti, buffetterie, ecc.)

Uomini:	
1ª categoria	L. 19 —
2ª categoria	» 17,20
3ª categoria oltre i 20 anni	» 16,20

	Orario
dai 18 ai 20 anni	L. 14,60
dai 16 ai 18 anni	» 11,35
sotto i 16 anni	» 7,95

Apprendisti di 1ª e 2ª categoria di prima assunzione:

dai 14 ai 16 anni	L. 5,40
dai 16 ai 18 anni	» 6,50

Donne:

1ª categoria	L. 12,05
2ª categoria sopra i 18 anni	» 11,35
dai 16 ai 18 anni	» 9,65
sotto i 16 anni	» 7,75

SELLE PER CICLI E MOTOCICLI E INDUMENTI IN PELLE

Uomini:

1ª categoria	L. 19 —
2ª categoria	» 17,20
3ª categoria oltre i 20 anni	» 16,20
dai 18 ai 20 anni	» 14,60
dai 16 ai 18 anni	» 11,35
sotto i 16 anni	» 7,95

Apprendisti 1ª e 2ª di categoria di prima assunzione:

14 - 16 anni	L. 5,40
16 - 18 anni	» 6,50

Donne:

1ª categoria	L. 12,05
2ª categoria	» 11,35
3ª categoria	» 10,45

Apprendiste di 1ª assunzione:

dai 14 ai 16 anni	L. 5,55
dai 16 ai 18 anni	» 6,75
dai 18 ai 20 anni	» 8,05

GUANTI IN PELLE

Uomini:

Tagliatori	L. 20 —

Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3):

per il 1° semestre	L. 5,50
per il 2° semestre	» 6,—
per il 3° semestre	» 7 —
per il 4° semestre	» 8,50
per il 5° semestre	» 10,25
per il 6° semestre	» 12,25

Apprendisti di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 1/2):

per il 1° semestre	L. 6 —
per il 2° semestre	» 6,50
per il 3° semestre	» 7,50
per il 4° semestre	» 9 —
per il 5° semestre	» 10,75

Donne:

1ª categoria	L. 12,65
2ª categoria	» 11,95
3ª categoria	» 11 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3):

per il 1° semestre	L. 4,50
per il 2° semestre	» 5 —
per il 3° semestre	» 6 —
per il 4° semestre	» 7,50
per il 5° semestre	» 9,25
per il 6° semestre	» 11,25

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e ½):

per il 1° semestre	L. 5,50
per il 2° semestre	» 6,—
per il 3° semestre	» 7 —
per il 4° semestre	» 8,50
per il 5° semestre	» 10,25

PERSONALE AUSILIARIO

(per tutte le categorie di cui sopra)

Uomini:

Operai specializzati	L. 21 —
Operai qualificati	» 19 —
Manovali comuni sopra i 20 anni	» 14,90
Manovali comuni dai 18 ai 20 anni	» 13,40
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 10,45
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 9,05

Donne:

Manovali comuni sopra i 18 anni	L. 10,45
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 9,80
Manovali comuni sotto i 16 anni	» 8,90

Per la durata dell'apprendistato, per quelle categorie in cui non sono elencati appositamente gli scatti semestrali, valgono le condizioni contemplate nel Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 ora abrogato.

Gli scatti di salario semestrali per gli apprendisti dovranno essere calcolati dividendo la differenza fra il salario della categoria cui gli apprendisti aspirano ed il salario di prima assunzione, per la durata dello apprendistato espressa in semestri.

Art. 3.

Gli aumenti di paga concessi dalle singole aziende artigiane successivamente al 1° ottobre 1945 verranno considerati anticipazioni agli effetti della presente perequazione salariale.

Il datore di lavoro artigiano, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, entro i limiti seguenti: Le maggiori paghe base già concesse individualmente saranno mantenute fino ad un ammontare orario di L. 2 per gli uomini; di L. 1,50, per le donne superiori agli anni 20 e di L. 1 per le donne inferiori ai 18 anni e per gli uomini inferiori ai 16 anni.

L'eccedenza sarà mantenuta per il 50 % della stessa.

Decorrenza dell'accordo.

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI PELLETTERIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria delle pelletterie dal sig. *Cavanna Francesco*

e

il SINDACATO ABBIGLIAMENTO DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Pianezza Francesco,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la Categoria delle Pelletterie e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane addette alla lavorazione della Pelle e del Cuoio viene sostituita dalla seguente:

GUANTI IN PELLE

Uomini:

Tagliatori	L. 34,70

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

1° semestre	L. 6,60
2° semestre	» 7,20
3° semestre	» 9,65
4° semestre	» 11,75
5° semestre	» 15,95
6° semestre	» 19,05

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 9,30
2° semestre	» 10,10
3° semestre	» 11,65
4° semestre	» 13,95
5° semestre	» 16,70

Donne:

1ª categoria	L. 21,05
2ª categoria	» 19,35
3ª categoria	» 17,10

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

1° semestre	L. 5,40
2° semestre	» 6 —
3° semestre	» 8,30
4° semestre	» 10,35
5° semestre	» 14,40
6° semestre	» 17,50

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 8,50
2° semestre	» 9,30
3° semestre	» 10,85
4° semestre	» 13,25
5° semestre	» 15,95

PELLETTERIE, ASTUCCIAI ED AFFINI

Uomini:

1ª categoria	L. 34,90
2ª categoria	» 30,35
3ª categoria	» 27,95

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 4):

1° semestre	L. 7,20
2° semestre	» 8,50
3° semestre	» 10,90
4° semestre	» 13,45
5° semestre	» 18 —
6° semestre	» 20,20
7° semestre	» 22,35
8° semestre	» 24,55

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

1° semestre	L. 11,15
2° semestre	» 13,75
3° semestre	» 16,35
4° semestre	» 18,85
5° semestre	» 21,45
6° semestre	» 23,60

Donne:

1ª categoria	L. 21,25
2ª categoria	» 19,45
3ª categoria	» 17,20
4ª categoria	» 15,80
5ª categoria	» 14,60

Apprendiste alla 1ª e 2ª categoria assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'aprendistato: anni 4):

1° semestre	L. 5,65
2° semestre	» 6,65
3° semestre	» 8,80
4° semestre	» 9,95
5° semestre	» 12,40
6° semestre	» 13,75
7° semestre	» 15,10
8° semestre	» 16,35

Apprendiste alla 1ª e 2ª categoria assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

1° semestre	L. 8,90
2° semestre	» 10,40
3° semestre	» 11,80
4° semestre	» 13,35
5° semestre	» 14,65
6° semestre	» 16,15

Apprendiste alla 1ª e 2ª categoria assunte in età fra i 18 e i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 10,60
2° semestre	» 12,35
3° semestre	» 14,05
4° semestre	» 15,80

Apprendiste alla 3ª, 4ª, 5ª categoria assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 5,65
2° semestre	» 6,70
3° semestre	» 9,10
4° semestre	» 10,35
5° semestre	» 13,10

Apprendiste alla 3ª, 4ª e 5ª categoria assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 8,90
2° semestre	» 10,80
3° semestre	» 12,65

Apprendiste alla 3ª, 4ª e 5ª categoria assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

1° semestre	L. 10,60
2° semestre	» 12,65

VALIGIE E BAULI

Uomini:

1ª categoria	L. 34,90
2ª categoria	» 30,35
3ª categoria	» 27,95

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

1° semestre	L. 7,20
2° semestre	» 9,05
3° semestre	» 12,90
4° semestre	» 14,30
5° semestre	» 21,10
6° semestre	» 23,90

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 11,15
2° semestre	» 15,05
3° semestre	» 19,10
4° semestre	» 23 —

Donne:

1ª categoria	L. 21,25
2ª categoria	» 19,45
3ª categoria	» 17,20

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 5,95
2° semestre	» 7,25
3° semestre	» 10,15
4° semestre	» 12 —
5° semestre	» 16,35

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 9,35
2° semestre	» 11,40
3° semestre	» 13,35
4° semestre	» 15,50

Apprendiste assunte fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 11,10
2° semestre	» 13,35
3° semestre	» 15,50

GUARNIZIONI, ARTICOLI TECNICI, CINGHIE DI PELLE E CUOIO, SELLAI (FABBRICHE DI SELLE PER EQUITAZIONE, DI BASTI, BUFFETTERIE, ECC.)

Uomini:

1ª categoria	L. 34,90
2ª categoria	» 30,35
3ª categoria:	
superiore ai 20 anni	» 27,95
dai 18 ai 20 anni	» 22,65
dai 16 ai 18 anni	» 17,60
sotto i 16 anni	» 12,35

Apprendisti alla 1ª e 2ª categoria assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

1° semestre	L. 6,50
2° semestre	» 8,50
3° semestre	» 12,40
4° semestre	» 15,05
5° semestre	» 20,80
6° semestre	» 23,90

Apprendisti alla 1ª e 2ª categoria assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 10,10
2° semestre	» 13,45
3° semestre	» 16,80
4° semestre	» 20,20
5° semestre	» 23,90

Donne:

1ª categoria	L. 21,25
2ª categoria:	
oltre i 18 anni	L. 19,45
dai 16 ai 18 anni	» 14,95
sotto i 16 anni	» 12 —

SELLE PER CICLI, MOTOCICLI E INDUMENTI IN PELLE

Uomini:

1ª categoria	L. 34,90
2ª categoria	» 30,35
3ª categoria:	
oltre i 20 anni	» 27.95
dai 18 ai 20 anni	» 22,65
dai 16 ai 18 anni	» 17,60
inferiore ai 16 anni	» 12,35

Apprendisti alla 1ª e 2ª categoria assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 6,50
2° semestre	» 9,60
3° semestre	» 14,90
4° semestre	» 18,80

Apprendisti alla 1ª e 2ª categoria assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 10,10
2° semestre	» 15,50
3° semestre	» 21,55

Donne:

1ª categoria	L. 21,25
2ª categoria	» 19,45
3ª categoria	» 17,20

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 6,65
2° semestre	» 8,05
3° semestre	» 11,15
4° semestre	» 13,05

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 10,50
2° semestre	» 12,90
3° semestre	» 15,35

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

1° semestre	L. 12.45
2° semestre	» 15,35

PERSONALE AUSILIARIO
(per tutte le industrie di cui sopra)

Uomini:

Operai specializzati	L. 37.95
Operai qualificati	» 33,10
Manovali comuni:	
superiori ai 20 anni	» 23,10
dai 18 ai 20 anni	» 20,80
dai 16 ai 18 anni	» 17,50
inferiori ai 16 anni	» 13,80

Donne:

Manovali comuni:	
sopra i 18 anni	L. 16,20
dai 16 ai 18 anni	» 15,25
sotto i 16 anni	» 13,80

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 14 FEBBRAIO 1946, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI FOTOCERAMICA, FOTOINCISIONE, ELIOGRAFIA E CIANOGRAFIA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Nella riunione del 14 febbraio 1946 presenti per lo Artigianato di Torino e Provincia i signori *Casetta Angelo* Delegato di Categoria dei Fotografi, *Benfenati Aldo* Delegato di Mestiere fotominiature, *Bianco Giuseppe* fotoceramista ·

Grospietro Ettore per gli eliografi e cianografi, e per la Camera del Lavoro il sig. *Battistini Pietro* Vice-Segretario della Federazione Poligrafici e Cartai, si è convenuto che i fotoceramisti, i fotoincisori, gli eliografi ed i cianografi applicheranno il contratto salariale per i fotografi stipulato il 22 gennaio 1946 con le paghe di cui al paragrafo *c*): Addetti ai lavori commerciali e alle aziende fotografiche a carattere comune.

Per gli operai « specializzati » fotoincisori (e cioè per quegli operai che sanno compiere qualunque lavoro a regola d'arte) la paga oraria sarà di L. 25,50.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 21 FEBBRAIO 1946, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI MAGLIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 21 febbraio 1946 presso l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI di Torino rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito: per la Categoria dei Maglifici dal sig. *Audisio Mario,* delegato di Mestiere e dal sig. *Chiaudano Luciano,* Consigliere

e il SINDACATO TESSILI DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Giaj Federico* Segretario dello stesso

si è convenuta la seguente nuova tabella salariale con decorrenza dal 1° gennaio 1946:

TABELLA DELLE PAGHE
E DELLE CATEGORIE

Donne:

Macchiniste:

Operaie di 1ª categoria	L.	12 —
Operaie di 2ª categoria	L.	11,50
Operaie di 3ª categoria	»	11 —

Donne:

Confezioniste:

Operaie di 1ª categoria	L.	11,50
Operaie di 2ª categoria	»	11 —
Operaie di 3ª categoria	»	10,50

Apprendiste e apprendisti:

dai 14 ai 15 anni	L.	5 —
dai 15 ai 16 anni	»	6 —
dai 16 ai 17 anni	»	7 —
oltre i 17 anni	»	8,50

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 1 MARZO 1946 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI FORNITURE MILITARI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 1° marzo 1946

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI rappresentata dal sig. *Vergnano Angelo* Presidente della stessa, assistito per la categoria delle Forniture Militari dal sig. *Barra Angelo*

e

il SINDACATO ABBIGLIAMENTO DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino rappresentato dal sig. *Savio Remo* Segretario dello stesso, si è convenuta la seguente tabella salariale con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

LAVORAZIONE CUOIO

Tagliatori, preparatori bilanceristi 1ª categoria	L. 19 —
Addetti a macchina	» 17,20
Sellai (cucitura alla lesina)	» 16,20
Manovali	» 14,90
Macchiniste di 1ª categoria	» 12,20
Macchiniste di 2ª categoria	» 11,50
Sellai di 1ª categoria	» 12,20
Sellai di 2ª categoria	» 11,50

Operaie addette alla preparazione (bucatura, rivettatura, manovalanza):

sopra i 18 anni	» 10 —
dai 16 ai 18 anni	» 9 —
sotto i 16 anni	» 8 —

Apprendisti tagliatori, tranciatori, modellisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3):

per il 1° semestre	» 6 —

Apprendisti tagliatori, tranciatori, modellisti di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e ½):

per il 1° semestre	» 8 —

Apprendiste macchiniste, sellaie di 1ª assunzione (durata dell'apprendistato anni 2):

dai 14 ai 16 anni: per il 1° semestre	» 5 —
dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato anni 1): per il 1° semestre	» 6 —
dai 18 ai 20 anni (durata dell'apprendistato mesi 6)	L. 7 —

Scatti semestrali di L. 1 (una).

SARTORIA

Lavorazione corredo, vestiario, biancheria:

Operaie di 1ª categoria	L. 19 —
Operaie di 2ª categoria	» 17,20
Tagliatrice	» 13 —
Operaie di 1ª categoria	» 12,20
Operaie di 2ª categoria	» 11,50

Maestre: percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20%.

Addette alla preparazione, ripulitura, legatura e imballatura manovalanza:

sopra i 18 anni	» 10 —
dai 16 ai 18 anni	» 9 —
sotto i 16 anni	» 8 —

Apprendisti stiratori di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata massima dell'apprendistato: anni 3):

per il 1° semestre	» 6 —

Apprendisti stiratori di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

per il 1° semestre	» 8 —

Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

per il 1° semestre	» 5 —

Apprendiste di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

per il 1° semestre	» 6 —

Apprendiste di 1ª assunzione dai 18 ai 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

per il 1° semestre	» 7 —

LAVORAZIONE TELE, COPERTONI TENDE DA CAMPO E ZAINI

Uomini:

1ª categoria	L. 19 —
2ª categoria	» 17,20
3ª categoria	» 16,20

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: mesi 30):

per il 1° semestre	» 6 —

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: mesi 18):

per il 1° semestre	» 8 —

Donne:

1ª categoria	L. 12,05
2ª categoria	» 11,35

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: mesi 30):

per il 1° semestre	» 5 —

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: mesi 18):

per il 1° semestre	» 6 —

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: mesi 12).

per il 1° semestre	» 7 —

Scatti semestrali L. 1 (una). Per la manovalanza vedi lavorazione cuoio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 2 MARZO 1946, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI ABRASIVI, TELE E MOLE SMERIGLIO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 2 marzo 1946

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI di Torino rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria degli Abrasivi Tele Mole smeriglio dal sig. *Petruccione Romolo*

ed

il SINDACATO CHIMICI DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Torino rappresentato dal sig. *Ravina Giuseppe* Segretario dello stesso, si è convenuta la seguente tabella salariale con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

Uomini:

Operai specializzati	L. 19 —

Che eseguiscono qualunque lavorazione di precisione su qualunque macchina inerente alla lavorazione degli abrasivi nel periodo di tempo tecnicamente e logicamente richiesto.

Operai qualificati	» 17,20

Tornitori mole sagomate e di precisione a mano e su disegni preparatori di appretti e ripartitori e tagliatori mole spalmatori di colla con anzianità di 12 mesi nello stesso lavoro anche presso altra Ditta.

Operai comuni .	» 16,20
Operai comuni dai 18 ai 20 anni	» 14,60
Operai comuni dai 16 ai 18 anni	» 11,35

Addetti alla alimentazione forni e macchine addetti alla piombatura e grafitura, equilibratori addetti alla grossa tornitura formatori e sformatori tagliatori mole non ripartitori mescolatori pressatori spalmatori di colla con anzianità inferiore a 12 mesi addetti macchine in genere (perforatori, fresatori di abrasivi) addetti alla setacciatura ed al trattamento di grani e polveri addetti alla timbratura carte e tele addetti alle tramoggie e tagliarine.

Manovali	L. 14,90
Manovali dai 18 ai 20 anni	» 13,40
Manovali dai 16 ai 18 anni	» 10,45

Addetti alla pulizia carico scarico trasporti materiali.

Donne:

1ª categoria, (corrisponde per declaratoria alla categoria degli uomini operai qualificati)	L. 12,05
2ª categoria: sopra i 18 anni (corrisponde alla categoria uomini operai comuni) . . .	» 11,35
2ª categoria: dai 16 ai 18 anni	» 10,70
2ª categoria: sotto ai 16 anni	» 9,45
3ª categoria: manovali .	» 10,45

APPRENDISTI

Uomini:

dai 16 ai 18 anni	L. 11,65
dai 15 ai 16 anni .	» 7,50
dai 14 ai 15 anni	» 6,50

Donne:

dai 16 ai 18 anni .	» 10,05
dai 15 ai 16 anni	» 7 —
dai 14 ai 15 anni	» 6 —

AUSILIARI

Operai specializzati	L. 21 —
Operai qualificati	» 19 —
Manovali specializzati oltre i 20 anni	» 17,90
Manovali special. dai 18 ai 20 anni	» 16,10
Manovali special. dai 16 ai 18 anni	» 12,55
Manovali special. sotto i 16 anni	» 11,35
Manovali comuni oltre i 20 anni	» 16,50
Manovali comuni dai 18 ai 20 anni	» 14,85
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 11,55
Manovali comuni sotto i 16 anni .	» 11.35

Gli eventuali aumenti di paga concessi spontaneamente dalle singole aziende artigiane successivamente al 1° ottobre 1945 saranno considerati anticipazioni agli effetti della presente perequazione salariale.

Il datore di lavoro artigiano, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per *riconosciuti meriti*, entro i limiti seguenti: — le maggiori paghe basi concesse individualmente saranno mantenute fino ad un ammontare orario di L. 2 per gli uomini; di L. 1,50 per le donne superiori agli anni 20 e di L. 1 per le donne inferiori ai 18 anni e gli uomini inferiori ai 16 anni.

L'eccedenza sarà mantenuta per il 50 % della stessa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 4 MARZO 1946, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI PANTOFOLE DI STOFFA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 4 marzo 1946

tra

l'Associazione Provinciale degli Artigiani di Torino rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la Categoria dei Pantofolai in stoffa dal sig. *Pagnutti Elio*

e

il Sindacato Abbigliamento della Camera Confederale del Lavoro di Torino rappresentata dal sig. *Savio Remo* Segretario dello stesso, si è convenuta la seguente nuova tabella salariale con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

TABELLA DELLE PAGHE
E DELLE CATEGORIE

Uomini:

1ª categoria	L. 19 —
2ª categoria	» 17,20
3ª categoria	» 16,20

Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

per il 1° semestre	» 6 —
per il 2° semestre	» 7 —
per il 3° semestre	» 8,20
per il 4° semestre	» 9,50
per il 5° semestre	» 11 —
per il 6° semestre	» 12,50

Apprendisti di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

per il 1° semestre	» 7 —
per il 2° semestre	» 8,50
per il 3° semestre	» 10 —
per il 4° semestre	» 12,50

Donne:

1ª categoria	L. 12,05
2ª categoria	» 11 —
3ª categoria	» 10 —

Apprendiste di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

per il 1° semestre	» 4,50
per il 2° semestre	» 5,70
per il 3° semestre	» 7,20
per il 4° semestre	» 8,80

Apprendiste di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

per il 1° semestre	» 5,70
per il 2° semestre	» 7,20
per il 3° semestre	» 9 —

Apprendiste di 1ª assunzione dai 18 ai 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

per il 1° semestre	» 7,20
per il 2° semestre	» 9 —

Gli eventuali aumenti di paga concessi spontaneamente dalle singole aziende artigiane successivamente al 1° ottobre 1945 saranno considerati anticipazioni agli effetti della presente perequazione salariale.

Il datore di lavoro artigiano, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni già concesse individualmente per riconosciuti meriti, entro i limiti seguenti: le maggiori paghe base concesse individualmente saranno mantenute fino ad un ammontare orario di L. 2 per gli uomini; di lire 1,50 per le donne superiori agli anni 20 e di L. 1 per le donne inferiori ai 18 anni e gli uomini inferiori ai 15 anni.

L'eccedenza sarà mantenuta per il 50% della stessa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO SALARIALE 21 MARZO 1946, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI ATTIVITÀ VARIE DELL'ABBIGLIAMENTO (PIUMINI PER CIPRIA, MANICHINI PER SARTORIA, RETINE PER CAPELLI, CORONE DA ROSARIO ECC.) DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 21 marzo 1946

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI di Torino rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per le Aziende Varie dello Abbigliamento dai signori *Truffa Cesare, Barberis Mario Maninna Felice*

e

il SINDACATO ABBIGLIAMENTO DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino rappresentato dal sig. *Savio Remo* Segretario dello stesso, si è convenuta la seguente tabella salariale con decorrenza dal 1° gennaio 1946.

TABELLA DELLE PAGHE
E DELLE CATEGORIE

Uomini:

Operai specializzati	L. 19 —
Operai qualificati	» 17,20
Manovali specializzati	» 16,20
Manovali specializzati dai 18 ai 20 anni	» 14,60
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	» 11,35
Manovali comuni	» 14,90
Manovali comuni dal 18 ai 20 anni	» 13,40
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	» 10,45

Apprendisti: dai 14 ai 16 anni (durata anni 2 e ½):

1° semestre	» 6 —
2° semestre	» 7 —
3° semestre	» 9 —
4° semestre	» 11,50
5° semestre	» 14 —

Apprendisti: dai 16 ai 18 anni (durata anni 1 e ½):

1° semestre	L. 8 —
2° semestre	» 10 —
3° semestre	» 14 —

Donne:

1ª categoria	L. 12,05
2ª categoria	» 11,35
3ª categoria	» 10,45

Apprendiste: dai 14 ai 16 anni (durata anni 2 e ½):

1° semestre	» 5 —
2° semestre	» 5,50
3° semestre	» 6,50
4° semestre	» 7,50
5° semestre	» 9 —

Apprendiste: dai 16 ai 18 anni (durata anni 1 e ½):

1° semestre	» 7 —
2° semestre	» 8 —
3° semestre	» 9 —

Apprendiste: dai 18 ai 20 anni (durata anni 1):

1° semestre	» 8 —
2° semestre	» 9 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 22 MARZO 1946, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI PRODUZIONE E RIPARAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 22 marzo 1946

tra

l'ASSOCIAZIONE DELL'ARTIGIAN[illegible] di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per le categorie degli strumenti musicali dai signori: *Ferrarotti Luigi, Zinni Filiberto, Maschio Paolo, Berruti Luigi, Fea Leonida*

e

il SINDACATO ARREDAMENTO DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal sig. *Malberti Italo* Segretario dello stesso, si conviene che, al fine di perequare i salari agli operai addetti alle aziende artigiane di produzione e riparazione degli strumenti musicali (armonium, organi, pianoforti, strumenti a plettro, liuti, strumenti a fiato, ed altri simili) a partire dal 25 marzo 1946 venga applicata la seguente tabella salariale:

Uomini:

Operai specializzati	L. 21 —
Operai qualificati	» 19 —
Operai comuni e manovali special.	» 17,90
Manovali comuni	» 16,50

Donne:

1ª categoria	L. 13,30
2ª categoria	» 12,55
3ª categoria	» 11,55

Apprendisti: Vedi Tabella allegata (dal contratto meccanici cat. D).

Apprendiste:

dai 14 ai 16 anni	L. 5 —
dai 16 ai 18 anni	» 8 —

Gli apprendisti che terminato il periodo di apprendistato non siano capaci di eseguire il capolavoro per il passaggio alla categoria degli operai qualificati avranno la paga di questi ultimi diminuita del 10 %.

TRASFERTE

L'operaio mandato a lavorare fuori del Comune e che sia alloggiato e riceva i pasti sul luogo di trasferta avrà diritto al solo rimborso delle spese di viaggio.

Negli altri casi avrà diritto ad un rimborso minimo di L. 70 per pasto. Il pernottamento sarà rimborsato dietro presentazione di documento rilasciato dall'albergo. L'operaio avrà il diritto al rimborso della trasferta quando si reca a lavorare oltre il confine del Comune escluso il Comune di abituale residenza dell'operaio.

Quando l'operaio è in trasferta non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di mensa di L. 8 attualmente vigente.

La scelta per la corresponsione in denaro dell'indennità per i pasti e della spesa di alloggio e la distribuzione in natura dei pasti e l'assegnazione di un locale per il pernottamento (p.e. vitto ed alloggio in casa del cliente oppure presso una locanda con la quale il datore di lavoro abbia concordato il prezzo) è a giudizio del datore di lavoro.

L'operaio avrà diritto esclusivamente a due pasti giornalieri (uno a mezzogiorno ed il secondo alla sera).

TABELLA DELLE PAGHE ORARIE DEGLI APPRENDISTI

(da contratto meccanici cat. « D »)

Assunti a 14 anni:

1° semestre	L. 5 —
2° semestre	» 7,25
3° semestre	» 8,25
4° semestre	» 9,25
5° semestre	» 10,25
6° semestre	» 11,25
7° semestre	» 12,25
8° semestre	» 13.25
9° semestre	» 14,25
10° semestre	» 15,25
11° semestre	» 17,10

Assunti a 15 anni:

1° semestre	L.	5 —
2° semestre	»	7,25
3° semestre	»	8,50
4° semestre	»	9,50
5° semestre	»	10,50
6° semestre	»	12 —
7° semestre	»	13,50
8° semestre	»	15 —
9° semestre	»	17,10

Assunti a 16 anni:

1° semestre	L.	5,50
2° semestre	»	8 —
3° semestre	»	9 —
4° semestre	»	10,50
5° semestre	»	12 —
6° semestre	»	13,50
7° semestre	»	15 —
8° semestre	»	17,10

Assunti a 17 anni:

1° semestre	L.	5,50
2° semestre	»	8 —
3° semestre	»	9,20
4° semestre	»	10,50
5° semestre	»	12,50
6° semestre	»	14,50
7° semestre	»	17,10

Assunti a 18 anni:

1° semestre	L.	5,50
2° semestre	»	8 —
3° semestre	»	9,20
4° semestre	»	10,60
5° semestre	»	12,50
6° semestre	»	14,50
7° semestre	»	17,10

Visti, l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 18 GIUGNO 1946, PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI ARROTATURA E SMERIGLIATURA DEL VETRO SOFFIATO (VETRO BIANCO) DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 18 giugno 1946

tra

l'ASSOCIAZIONE DELL'ARTIGIANATO di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistit per la categoria del vetro soffiato dai signori *Petri* e *Aimeriti, Alfio Lodi, Pellegrini, Cisero*

e

il SINDACATO VETRO-CERAMICA DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Torino rappresentato dal sig. *Ravina Giuseppe* Segretario dello stesso assistito da una rappresentanza di operai, si è stipulato il seguente contratto salariale da applicarsi alle categorie di operai elencate con decorrenza dal 17 giugno 1946.

Scannellatori:

Operai di 1ª categoria	L. 34 —
Operai di 2ª categoria	» 29 —
Operai di 3ª categoria	» 24 —

Donne:

Operaia molatrice	L. 17 —
Operaie lucidatrici di 1ª categoria	» 16 —
Operaie lucidatrici di 2ª categoria	» 14 —
Operaie spianatrici	» 14,50

Apprendistato:

Apprendisti assunti dai 14 ai 16 anni (durata apprendistato anni 3)	L. 8 —
Con scatti semestrali di L. 2,60.	
Apprendisti assunti oltre i 16 anni (durata apprendistato anni 2)	» 10 —
Con scatti semestrali di L. 3,50.	

Per la parte normativa si applica il contratto collettivo nazionale per gli operai addetti alla lavorazione del vetro stipulato in Roma il 23 novembre 1942.

Chiarificazione verbale

L'accordo sopra menzionato, non pregiudica in alcun modo la situazione salariale di altre categorie affini o non affini essendo stato stipulato esclusivamente tenendo conto delle particolari condizioni della predetta categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 3 FEBBRAIO 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI MATERASSAI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 3 febbraio 1947 in Torino,

tra

l'ARTIGIANATO di Torino e Provincia rappresentato dal sig. *Angelo Vergnano* e la Camera del Lavoro di Torino e Provincia rappresentata dal sig. *Italo Malberti* si è convenuto che a partire dal 3 febbraio 1947 venga applicata la seguente tabella salariale:

Uomini:

Materassaio di 1ª categoria	L. 31,05
Materassaio di 2ª categoria	» 27,95
Manovali ed aiutanti	» 25,65

Apprendisti assunti tra i 14 ed i 16 anni:

1° anno	L. 6 —
2° anno	» 11,05
3° anno	» 17,05
4° anno	» 21,75

Apprendisti assunti oltre i 16 anni:

1° anno	L. 7,75
2° anno	» 12,40
3° anno	» 17,05
4° anno	» 21,75

Donne - Cucitrici:

1ª categoria	L. 18,70
2ª categoria sopra i 18 anni	» 17,65
2ª categoria sotto i 18 anni	» 15 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 3 FEBBRAIO 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI OREFICERIE, ARGENTERIE, OROLOGERIE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Preambolo

tra

l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano*

e

il Sindacato Arredamento della Camera del Lavoro di Torino e Provincia, rappresentata dal suo Segretario sig. *Malberti Italo,*

si è convenuto di stabilire le seguenti retribuzioni orarie per gli addetti alle aziende artigiane di oreficerie, argenterie, orologerie e affini, valevoli dal 3 febbraio 1947.

OREFICERIA ED ARGENTERIA

Uomini:

Guillocheurs, doratori, cesellatori, incassatori:

1ª categoria	L.	37,25
2ª categoria	»	32,60
Aiutanti	»	23,30
Gioiellieri di 1ª categoria	»	35,70
Gioiellieri di 2ª categoria	»	31,05
Aiutanti	»	23,30
Orafi, argentieri di 1ª categoria	»	35,70
Orafi, argentieri di 2ª categoria	»	31,05
Aiutanti	»	23,30
Catenisti e preparatori di 1ª categoria	»	35,70
Catenisti e preparatori di 2ª categoria	»	31,05
Aiutanti	»	23,30

Donne:

Pulitrici bijoutteria e oreficeria:

1ª categoria	L.	23,30
2ª categoria	»	20,20
Pulitrici cateniste di 1ª categoria	»	22,50
Pulitrici cateniste di 2ª categoria	»	19,70
Cateniste di 1ª categoria	»	22,50
Cateniste di 2ª categoria	»	19,70

OROLOGERIA

Orologiai di 1ª categoria	L.	36,45
Orologiai di 2ª categoria	»	31,80
Orologiai di 3ª categoria	»	26,55

Apprendisti assunti a 14 anni:

per il 1° semestre	L.	9 —
per il 2° semestre	»	10,45
per il 3° semestre	»	13,70
per il 4° semestre	»	15,30
per il 5° semestre	»	19,10
per il 6° semestre	»	20,95
per il 7° semestre	»	22,80
per l'8° semestre	»	24,65
per il 9° semestre	»	26,55
per il 10° semestre	»	29,50

Apprendisti assunti a 15 anni:

per il 1° semestre	L.	9,60
per il 2° semestre	»	11,15
per il 3° semestre	»	16,45
per il 4° semestre	»	18,45
per il 5° semestre	»	20,25
per il 6° semestre	»	22,50
per il 7° semestre	»	24,55
per l'8° semestre	»	26,55
per il 9° semestre	»	29,50

Apprendisti assunti a 16 anni:

per il 1° semestre	L.	13,15
per il 2° semestre	»	15,35
per il 3° semestre	»	17,55
per il 4° semestre	»	19,70
per il 5° semestre	»	21,90
per il 6° semestre	»	24,05
per il 7° semestre	»	26,55
per l'8° semestre	»	29,50

Apprendisti assunti a 17 anni:

per il 1° semestre	L. 13,95
per il 2° semestre	» 16,50
per il 3° semestre	» 19,10
per il 4° semestre	» 21,65
per il 5° semestre	» 24,05
per il 6° semestre	» 26,55
per il 7° semestre	» 29,50

Apprendisti assunti a 18 anni:

per il 1° semestre	L. 14,70
per il 2° semestre	» 17,80
per il 3° semestre	» 20,95
per il 4° semestre	» 24,05
per il 5° semestre	» 26,55
per il 6° semestre	» 29,50

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 FEBBRAIO 1947, PER I LAVORATORI A DOMICILIO DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANA di Torino e Provincia rappresentata dal sig. *Zanini Eugenio* per la categoria abbigliamento

e

il SINDACATO LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO di Torino e Provincia rappresentato dal sig. *Savio Remo,* è stato stipulato provvisoriamente il presente accordo salariale a valere per i lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende Artigiane dell'Abbigliamento, ad integrazione delle disposizioni contrattuali già in vigore per tali lavoratori:

DIPENDENTI DA AZIENDE MANIFATTURIERE DI ABITI MASCHILI ED AFFINI NON IN SERIE

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA

Giacca, Soprabiti, Cappotto (Paletot) Smoking, Dorsay, Marsina, ecc.

1ª *Categoria* Lavoro eseguito con davanti (con o senza punto a mano) attaccatura maniche, con o senza occhielli veri alle maniche, fodera e spalle a mano ed il rimanente tutto a macchina, con o senza punto a macchina su tutte le cuciture.

2ª *Categoria* Lavoro eseguito tutto a macchina meno il davanti fatto a mano con o senza punto a mano, con o senza occhielli veri alle maniche e con o senza punto a macchina su tutte le cuciture.

PANTALONI

1ª *Categoria* Lavoro eseguito tutto a mano meno le due cuciture dei fianchi dalle tasche in giù per una altezza di 20 cent. e le due cuciture interne sotto la punta del cavallo che sono cucite a macchina.

2ª *Categoria* Lavoro eseguito tutto a macchina meno la fodera e la cucitura dietro (cavallo) fatta a mano.

PANCIOTTO

1ª *Categoria* Lavoro eseguito a mano meno le due cuciture dei fianchi e delle tasche che sono eseguite a macchina.

2ª *Categoria* Lavoro eseguito tutto a macchina meno la cucitura delle spalle e la ribattitura della fodera.

Art. 2.

CONDIZIONI GENERALI

Le tariffe di cottimo per i lavoranti a domicilio, al netto del costo dei filati cucirini i quali dovranno essere forniti dal datore di lavoro ed a sue spese, non devono mai essere inferiori a quelle praticate per i lavoranti interni a cottimo, in modo di garantire ai primi — in proporzione al lavoro eseguito — la stessa retribuzione complessiva concordata per gli interni.

Art. 3.

VARIAZIONI TARIFFE DI COTTIMO PIENO

In considerazione delle continue variazioni delle paghe contrattuali e delle revisioni periodiche dell'indennità di contingenza, si conviene di definire — per le lavorazioni di cui all'art. 1 — il tempo occorrente per la lavorazione per singolo capo, in base al quale, nei modi previsti dall'art. 4, si provvederà ad ogni variazione salariale o delle indennità accessorie, a stabilire a parte le tariffe minime di cottimo pieno.

Per i capi non elencati si provvederà, a semplice richiesta delle parti, ed entro 15 giorni della richiesta, di volta in volta, a stabilire il tempo di lavorazione e le conseguenti tariffe.

Le tariffe stesse saranno determinate, ad ogni variazione e come anzidetto, dall'Associazione Artigiana e dal Rappresentante del Sindacato Lavoratori dell'Abbigliamento.

Art. 4.

DETERMINAZIONE TARIFFE DI COTTIMO PIENO

Le tariffe di cottimo pieno verranno determinate moltiplicando il numero delle ore e delle frazioni di ore di lavorazione concordate per la paga contrattuale maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo (15 %) ed aggiungendo tante quote delle indennità di contingenza ed eventuali indennità — accessorie ragguagliate ad ore — quante sono le ore o frazioni di ore convenute.

Per la contingenza varranno le quote stabilite per i lavoratori oltre i 20 anni. Le paghe orarie saranno riferite per gli uomini alla 1ª categoria e lo stesso per le donne, salvo che la donna non sia o macchinista finita, o tallonaia, o occhiellaia, o pantalonaia, o gilettaia, nel qual caso si farà riferimento alla 2ª categoria.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Oltre alle tariffe di cui all'art. 4 ai lavoranti a domicilio verranno corrisposte in occasione delle ferie, della festività natalizia e delle festività nazionali le percentuali sul guadagno lordo complessivo realizzato durante gli ultimi 12 mesi o l'eventuale minor periodo di lavoro, previste per ogni singolo caso dagli articoli in appresso. Dette percentuali competono pure in caso di inizio od interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno. E' data facoltà all'azienda di liquidare le percentuali di cui trattasi all'atto della consegna del lavoro eseguito od a ogni periodo di paga purchè nel foglio paga sia fatto espresso cenno della somma e dei titoli cui la stessa si riferisce.

Art. 6.

FERIE

2 % del guadagno lordo complessivo realizzato durante gli ultimi 12 mesi o l'eventuale minor periodo di tempo.

Art. 7.

GRATIFICA NATALIZIA

8,33 % del guadagno come sopra calcolato.

Art. 8.

FESTIVITÀ NAZIONALI

1,33 % del guadagno come sopra calcolato.

Art. 9.

ORE DI LAVORAZIONE

Le ore di lavorazione seguenti s'intendono riferite a due persone — uomo e donna — a parità salvo che per i panciotti, pantaloni, supplementi e per ogni prova in più e sono comprensibili di una prova.

	Ore di lavorazione Categoria 1ª	2ª
Giacca:		
un petto 5 tasche	32	29
due petti 5 tasche	33	30
tela	28	25
Norfolk	32,30	29,30
Soprabito:		
un petto	36	33
sfoderato	36,30	33,30
due petti	37	34
sfoderato	37,30	34,30
Cappotto (Paletot):		
un petto	38	35
sfoderato	38,30	35,30
due petti	39	36
sfoderato due petti	39,30	36,30
Caster	42	39
sfoderato	42,30	39,30
Smoking:		
un petto	35	32
due petti	36	33
Dorsay	37	34
Marsina	40	37
Rendigotte	40	37
Pantaloni da società con bande sui fianchi	12	10
Pantaloni	10	8
Panciotti .	7	6

Prove in più ore 1,30.

Supplemento ore

Paramani 0,30 Giacche filettate con treccia seta 2 Cinta con fibbia o bottoni 1 Punti a mano su tutte le cuciture della giacca 1,30 Due punti a mano su tutte le cuciture della giacca 3 Punto a mano su tutte le cuciture dei soprabiti e cappotti 2,30 Due punti a mano su tutte le cuciture del soprabito e cappotto 5 Dietro giacca sport con martingala con o senza clac 1 Martingala liscia per cappotto o soprabito 0,30 Martingala con bottoniera per cappotto e soprabito 1.

Art. 10.

Restano in vigore le migliori condizioni aziendali di fatto.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore alla data del 10 febbraio 1947 ed avrà durata fino alla stipulazione del contratto collettivo di categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947, in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria Abbigliamento dal sig. *Giuseppe Bertini,*

e

il SINDACATO ABBIGLIAMENTO DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Francesco Pianezza,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure paghe contrattuali in vigore per la categoria Abbigliamento e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alla paga oraria dei dipendenti da aziende artigiane dell'Abbigliamento viene sostituita dalla seguente:

AZIENDE SARTORIALI SU MISURA PER UOMO

Uomini:

1ª categoria	L. 39,75
2ª categoria	» 33,50
Aiutanti	» 23 —

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni: 4):

1° semestre	L. 6,60
2° semestre	» 8,30
3° semestre	» 10,35
4° semestre	» 11,10
5° semestre	» 13,45
6° semestre	» 14,20
7° semestre	» 15,25
8° semestre	» 16,05

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 3 e ½):

1° semestre	L. 11,65
2° semestre	» 12,50
3° semestre	» 13,45
4° semestre	» 14,20
5° semestre	» 15,25
6° semestre	» 16,05
7° semestre	» 17 —

Donne:

1ª categoria	L. 25,40
2ª categoria	» 20,70
Aiutanti	» 16 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 4):

1° semestre	L. 4,20
2° semestre	» 5,50
3° semestre	» 7,20
4° semestre	» 7,95
5° semestre	» 9,35
6° semestre	» 10,70
7° semestre	» 11,65
8° semestre	» 12,40

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 3 e ½):

1° semestre	L. 8,05
2° semestre	» 8,90
3° semestre	» 9,85
4° semestre	» 10,70
5° semestre	» 11,65
6° semestre	» 12,45
7° semestre	» 13,45

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e 1/2):

1° semestre	L. 9,85
2° semestre	» 10,70
3° semestre	» 11,65
4° semestre	» 12,45
5° semestre	» 13,45

PELLICCERIE

Uomini:

1° categoria	L. 47,80
2ª categoria	» 34,65
Aiutanti: 1° anno	» 20,25
Aiutanti: 2° anno	» 24,70

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 4):

1° semestre	L. 5,40
2° semestre	» 6,85
3° semestre	» 8,85
4° semestre	» 9,80
5° semestre	» 12,15
6° semestre	» 13,25
7° semestre	» 14,25
8° semestre	» 15,50

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 3 e 1/2):

1° semestre	L. 9,95
2° semestre	» 11,05
3° semestre	» 12,15
4° semestre	» 13,25
5° semestre	» 14,25
6° semestre	» 15,50
7° semestre	» 16,60

Donne:

1ª categoria	L. 26,45
2ª categoria	» 22 —
Aiutanti	» 15,60

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e 1/2):

1° semestre	L. 4,20
2° semestre	» 5,50
3° semestre	» 7,20
4° semestre	» 7,95
5° semestre	» 9,85

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 8,05
2° semestre	» 8,90
3° semestre	» 9,85
4° semestre	» 10,70

Apprendiste assunte fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e 1/2):

1° semestre	L. 9,85
2° semestre	» 10,70
3° semestre	» 11,60

Aziende di confezioni in serie di abiti, soprabiti per uomini, giovanetti e bambini, di impermeabili ed indumenti sportivi

Uomini:

1ª categoria	I. 34,70
2ª categoria	» 30 —

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

1° semestre	L. 7,20
2° semestre	» 8,40
3° semestre	» 11,05
4° semestre	» 12,40
5° semestre	» 15,50
6° semestre	» 17,10

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 12,40
2° semestre	» 13,95
3° semestre	» 15,50
4° semestre	» 17,10

Donne:

1ª categoria	L. 21,10
2ª categoria	» 19,25

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 6 —
2° semestre	» 7,20
3° semestre	» 9,65
4° semestre	» 11,05

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e 1/2):

1° semestre	L. 9,30
2° semestre	» 10,85
3° semestre	» 12,40

Apprendisti assunti in età fra i18 e i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 1):

1° Semestre	L. 10,85
2° semestre	» 12,40

SARTORIE IN SERIE E SU MISURA PER DONNE e RAGAZZE E BAMBINE

Donne:

1ª categoria	L. 23,05
2ª categoria	» 20 —

Aiutanti:

1° anno	» 15,50
2° anno	» 17 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 4):

1° semestre	L. 4,20
2° semestre	» 5,50
3° semestre	» 7,20
4° semestre	» 7,95
5° semestre	» 9,85
6° semestre	» 10,70
7° semestre	» 11,65
8° semestre	» 12,45

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 3 e ½):

1° semestre	L. 8,05
2° semestre	» 8,90
3° semestre	» 9,85
4° semestre	» 10,70
5° semestre	» 11,65
6° semestre	» 12,45
7° semestre	» 13,45

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 9,85
2° semestre	» 10,70
3° semestre	» 11,65
4° semestre	» 12,45
5° semestre	» 13,45

Uomini:

1ª categoria	L. 39,75
2ª categoria	» 33,50

AZIENDE DI CONFEZIONI CAPPELLI PER DONNE E RAGAZZE

Donne:

1ª categoria	L. 23,05
2ª categoria	» 20 —

Aiutanti:

1° anno	» 15,50
2° anno	» 17 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 4):

1° semestre	L. 4,20
2° semestre	» 5,50
3° semestre	» 7,20
4° semestre	» 7,95
5° semestre	» 9,85
6° semestre	» 10,70
7° semestre	» 11,65
8° semestre	» 12,45

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 3 e ½):

1° semestre	L. 8,05
2° semestre	» 8,90
3° semestre	» 9,85
4° semestre	» 10,70
5° semestre	» 11,65
6° semestre	» 12,45
7° semestre	» 13,45

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 9,85
2° semestre	» 10,70
3° semestre	» 11,65
4° semestre	» 12,45
5° semestre	» 13,45

Uomini:

1ª categoria	L. 39,75
2ª categoria	» 33,50

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 4):

1° semestre	L. 6,60
2° semestre	» 8,30
3° semestre	» 10,35
4° semestre	» 11,10
5° semestre	» 13,45
6° semestre	» 14,20
7° semestre	» 15,25
8° semestre	» 16,05

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 3 e ½):

1° semestre	L. 11,65
2° semestre	» 12,50
3° semestre	» 13,45
4° semestre	» 14,20
5° semestre	» 15,25
6° semestre	» 16,05
7° semestre	» 17 —

FABBRICHE DI BIANCHERIA PER UOMO

Donne:

1ª categoria	L. 21,10
2ª categoria	» 19,25
Aiutanti	» 17 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 6 —
2° semestre	» 7,20
3° semestre	» 9,65
4° semestre	» 11,05

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 9,30
2° semestre	» 10,85
3° semestre	» 12,40

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

1° semestre	L. 10,85
2° semestre	» 12,40

Uomini:

1ª categoria	L. 34,70
2ª categoria	» 30 —

FABBRICHE CRAVATTE

Donne:

1ª categoria	L. 21,10
2ª categoria	» 19,25
Aiutanti	» 17 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 6 —
2° semestre	» 7,20
3° semestre	» 9,65
4° semestre	» 11,05

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 9,30
2° semestre	» 10,85
3° semestre	» 12,40

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

1° semestre	L. 10,85
2° semestre	» 12,40

Fabbriche di biancheria per donne, ragazze, bambini, neonati, di biancheria domestica e di fazzoletti, laboratori per rammendatura di abiti e biancheria e per la preparazione di ricami per abiti e biancheria, pieghettatura e lavori affini.

Donne:

1ª categoria	L. 21,10
2ª categoria	» 19,25
Aiutanti	» 17 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 5,40
2° semestre	» 6,90
3° semestre	» 8,75
4° semestre	» 9,55
5° semestre	» 11,65

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 9,85
2° semestre	» 10,70
3° semestre	» 11,65
4° semestre	» 12,45

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 11,65
2° semestre	» 12,45
3° semestre	» 13,45

FABBRICHE DI BUSTI, REGGICALZE, REGGIPETTI, BRETELLE, GIARRETTIERE, CINTURE ELASTICHE

Donne:

1ª categoria	L. 21,10
2ª categoria	» 19,25

Aiutanti:

1° anno	» 15,50
2° anno	» 16,15
Tagliatrici bretelle	» 15,50

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 5,40
2° semestre	» 6,60
3° semestre	» 8,95
4° semestre	» 9,95
5° semestre	» 12,45

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 8,55
2° semestre	» 10,10
3° semestre	» 11,15
4° semestre	» 12,45

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

1° semestre	L. 11,15
2° semestre	» 12,45

FABBRICHE DI SOTTOASCELLE, BAVAGLINI E LAVORAZIONI AFFINI

Uomini:

Tranciatori:

sopra i 18 anni	L. 34,70
dai 16 ai 18 anni	» 30 —
sotto i 16 anni	» 12,45

Donne:

1ª categoria	L. 24,10
2ª categoria	» 19,25

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 4,80
2° semestre	» 6,25
3° semestre	» 7,95
4° semestre	» 8,80

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 8,90
2° semestre	» 9,85
3° semestre	» 10,70

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

1° semestre	L. 10,70
2° semestre	» 12,45

FABBRICA OMBRELLI

Uomini:

1ª categoria	L. 39,45
2ª categoria	» 30 —

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

1° semestre	L. 6 —
2° semestre	» 7,20
3° semestre	» 9,65
4° semestre	» 11,05
5° semestre	» 13,95
6° semestre	» 15,50

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½):

1° semestre	L. 10,85
2° semestre	» 12,45
3° semestre	» 13,95
4° semestre	» 15,50
5° semestre	» 17,10

Donne:

1ª categoria	L. 24,10
2ª categoria	» 21,10
3ª categoria	» 19,25

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 4,80
2° semestre	» 6 —
3° semestre	» 8,30
4° semestre	» 9,65

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 10,10
2° semestre	» 11,65
3° semestre	» 12,45

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

1° semestre	L. 12,45
2° semestre	» 13,95

FABBRICHE DI BANDIERE, GAGLIARDETTI, FREGI E ARTICOLI AFFINI, ARTICOLI SPORTIVI IN TELA ED AFFINI, TAPPETI E FODERINE INTERNO AUTOMOBILI

Uomini:

1ª categoria	L. 34,70
2ª categoria	» 30 —

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 3):

1° semestre	L. 5,40
2° semestre	» 6,90
3° semestre	» 8,75
4° semestre	» 9,55
5° semestre	» 11,65
6° semestre	» 12,45

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 9.85
2° semestre	» 10,70
3° semestre	» 11,65
4° semestre	» 12,45

Apprendisti assunti in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 10,70
2° semestre	» 11,65
3° semestre	» 12,45
4° semestre	» 13,45

Donne:

1ª categoria	L. 21,10
2ª categoria	» 19,25
Aiutanti	» 17 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 4,80
2° semestre	» 6,60
3° semestre	» 8,90
4° semestre	» 10,35

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 8,55
2° semestre	» 10,10
3° semestre	» 11,65

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

1° semestre	L. 10,85
2° semestre	» 12,45

FABBRICHE DI PIUME, FIORI ARTIFICIALI, VENTAGLI ED ARTICOLI AFFINI

Donne:

1ª categoria	L. 21,10
2ª categoria	» 19,25
Aiutanti	» 17 —

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L. 5,40
2° semestre	» 6,90
3° semestre	» 8,75
4° semestre	» 9,55

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L. 9,85
2° semestre	» 10,70
3° semestre	» 11,65

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1):

1° semestre	L. 11,65
2° semestre	» 12,45

Per le capo gruppo e le maestre delle sopraelencate lavorazioni: paga di 1ª categoria maggiorata del 20%.

PERSONALE AUSILIARIO IN TUTTI I RAMI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO

Si seguono le paghe delle categorie di provenienza (meccanici, ferro e metalli, falegnami, contratto legno, ecc.).

Uomini:

Manovali comuni:

superiori ai 20 anni	L. 23,60
dai 18 ai 20 anni	» 21,30
dal 16 ai 18 anni	» 18,55
inferiori ai 16 anni	» 16,55

Fattorini e custodi:

superiori ai 20 anni	L. 27,10
dai 18 ai 20 anni	» 25,80
dai 16 ai 18 anni	» 16.90
inferiori ai 16 anni	» 16,55

Donne:

Manovali comuni:

sopra i 20 anni	L. 17,10
dai 18 ai 20 anni	» 15,55
dai 16 ai 18 anni	» 13,95
sotto i 16 anni	» 12,40

Fattorini e custodi:

superiori ai 20 anni	L. 17,20
dai 18 ai 20 anni	» 15,55
dai 16 ai 18 anni	» 14 —
inferiori ai 16 anni	» 10,60

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 2 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 2 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano*

e

il SINDACATO ARREDAMENTO DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo segretario signor *Malberti Italo*, secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria lavoranti in legno e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione legno viene sostituita dalla seguente:

1° GRUPPO:

(Mobili, falegnameria in genere, segheria, infissi o avvolgibili, tappezzieri, bigliardi e pianoforti, carri e carrozze, botti e fusti dogati, articoli sportivi, pipe, tranciati e compensati, aste dorate, abbattimento piante):

Modanatori allo chapignon	L. 39,65
Preparatori attrezzisti, tracciatori, segantini specializzati, modanatori specializzati	» 36,30

1ª *Categoria*:

Ebanisti, falegnami, specializzati e qualificati di 1ª categoria, intagliatori, lucidatori e laccatori, tornitori, ecc.	» 33,80

2ª *Categoria*:

Falegnami qualificati, tappezzieri qualificati, verniciatori, lucidatori e laccatori qualificati, operai ausiliari	» 31,45
Operai comuni	» 28,95
Manovali	» 25,65

Donne:

Tappezziere e cucitrici:

1ª categoria	L. 20 —
2ª categoria superiori ai 18 anni	» 18,30
2ª categoria inferiori ai 18 anni	» 14,95

Donne:

1ª categoria	L. 22 —
2ª categoria superiori ai 18 anni	» 20,30
2ª categoria inferiori ai 18 anni	» 16,50
3ª categoria superiori ai 18 anni	» 17,95
3ª categoria inferiori ai 18 anni	» 15,65

2° GRUPPO:

(Sediame curvato comune e di serie, tornerie, articoli da disegno, segherie produzione di tavolame, squadrati e trucioli articoli sanitari igienici, ghiacciaie in serie, lavorazione del giunco, pavimenti in legno esclusa la posa in opera forme per calzature, tacchi, cambrioni):

Operai specializzati	L. 34,70
Operai qualificati	» 30 —
Operai comuni	» 27,55
Manovali	» 24,40

Donne:

1ª categoria	L. 21 —
2ª categoria superiori ai 18 anni	» 19,30
2ª categoria inferiori ai 18 anni	» 15,75
3ª categoria superiori ai 18 anni	» 17,10
3ª categoria inferiori ai 18 anni	» 14,80

2° GRUPPO *bis*:

(Fabbriche di sughero e agglomerati di sughero):

Operai specializzati	L. 36,30
1ª categoria	» 33,80
2ª categoria	» 30 —
Operai comuni	» 27,55
Manovali	» 24,40

Donne

1ª categoria	L. 21 —
2ª categoria superiori ai 18 anni	» 19,30

2ª categoria inferiori ai 18 anni	L. 15,75
3ª categoria superiori ai 18 anni	» 17,10
3ª categoria inferiori ai 18 anni	» 14,80

3° GRUPPO:

(Cestai e rivestimenti damigiane, fiaschi, zoccolame, fondo per calzature, imballatori comuni, scope):

Operai specializzati	L. 33,05
Operai qualificati	» 28,50
Operai comuni	» 26,15
Manovali	» 23,10

Donne:

1ª categoria	L. 19,95
2ª categoria superiori ai 18 anni	» 18,30
2ª categoria inferiori ai 18 anni	» 14 95
3ª categoria superiori ai 18 anni	» 16,15
3ª categoria inferiori ai 18 anni	» 14,05

Apprendistato:

Apprendisti dai 14 ai 16 anni	L. 7,75
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	» 10,85
Apprendisti dai 18 ai 20 anni	» 12,40

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 2 OTTOBRE 1947 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI LAVORAZIONE DEL FERRO E DEI METALLI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 2 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria del Ferro e Metalli dal signor *Bordigari Felice*

e

la Federazione Italiana Operai Metallurgici della Camera del Lavoro di Torino e Provincia rappresentata dal sig. *Gasco Giovanni*, secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria Ferro e Metalli e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione del ferro e metalli viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

Operai specializzati e qualificati provetti	L. 36,30
Operai qualificati	» 31,45
Manovali specializzati e operai comuni:	
oltre i 20 anni	» 28,90
dai 18 ai 20 anni	» 25,95
dai 16 ai 18 anni	» 20,25
Manovali comuni	» 25,65

Donne:

1ª categoria	L. 22 —
2ª categoria:	
sopra i 16 anni	» 20,30
sotto i 16 anni	» 17,85
3ª categoria:	
sopra i 16 anni	» 17,95
sotto i 16 anni	» 17,15

Apprendistato: Tabella degli scatti semestrali degli apprendisti

Cat.	Anni	1° Semestre	2° Semestre	3° Semestre	4° Semestre	5° Semestre	6° Semestre	7° Semestre	8° Semestre	9° Semestre	10° Semestre	11° Semestre
A	16	12,40	20,20	26,55	—	—	—	—	—	—	—	—
	17	12,40	26,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	12,40	26,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B	14	8,70	9,70	12,40	14,15	17,80	19,80	21,75	23,70	26,55	—	—
	15	8,70	10,10	15,50	17,80	20,10	22,55	26,55	—	—	—	—
	16	12,40	14,25	17,10	19,45	21,75	26,55	—	—	—	—	—
	17	12,40	14,80	18,65	21,75	26,55	—	—	—	—	—	—
	18	12,40	17,05	20,10	26,55	—	—	—	—	—	—	—
C	14	6	8,70	11,70	13,20	16,60	18,35	20	21,75	23,45	26,55	—
	15	6	8,70	13,95	16,25	18,65	20,95	23,30	26,55	—	—	—
	16	8,50	12,40	14,65	17,05	19,45	22,55	26,55	—	—	—	—
	17	8,50	12,40	15,50	18,65	21,75	26,55	—	—	—	—	—
	18	8,50	12,40	15,50	18,65	21,75	26,55	—	—	—	—	—
D	14	6	8,70	11,40	12,75	15,90	17,50	19.05	20,60	22,15	23,70	26,55
	15	6	8,70	13,15	14,80	16,35	18,65	20,95	23,30	26,55	—	—
	16	8,50	12,40	13,95	16,25	18,65	20,95	23,30	26,55	—	—	—
	17	8,50	12,40	14,25	16,25	19,35	22,55	26,55	—	—	—	—
	18	8,50	12,40	14,25	16,25	19,35	22,55	26,55	—	—	—	—

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Sullo

ACCORDO SALARIALE 8 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BIGIOTTERIA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 8 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dell'Arredamento dal signor *Murru Antonio*

e

il SINDACATO ARREDAMENTO DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal sig. *Malberti Italo*

secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia, si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la Categoria delle Bijoutterie e si è convenuto quanto segue:

Art. 1

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie per i dipendenti da aziende artigiane di Bijoutterie viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

Modellista	L.	36,20
Operaio qualificato	»	31,40
Operaio comune	»	28,90
Manovale	»	25,60

Apprendisti:

Dai 14 ai 16 anni per il 1° trimetre	L.	7.20
Dai 14 anni e ½ ai 16 dal 2° semestre in poi	»	8,75
Dai 16 ai 18 anni per il 1° semestre	»	12,40
Dai 16 ai 18 anni dopo compiuto un semestre	»	15,05
Superiori ai 18 anni per il 1° semestre	»	22,50

Per gli operai assunti oltre i 20 anni provenienti da altre categorie non [illegible]milari si applicherà un periodo di ti[illegible]io della durata di mesi 6 con la paga di » 26 —

Donne:

Operaie di 1ª categoria	L.	20,30
Operaie di 2ª categoria	»	18 —

Apprendiste:

dai 14 ai 16 anni per il 1° semestre	L.	6,60
dai 14 ai 16 anni dal 2° semestre in poi	»	8,40
dai 16 ai 18 anni per il 1° semestre	»	11,60
dai 16 ai 18 anni dopo compiuto un semestre	»	13,95
donne superiori ai 18 anni per il 1° semestre	»	16,60

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 8 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI CONCIATORI DI PELLI E PELLICCERIA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 8 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano*

e

il SINDACATO CHIMICI DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dalla Vice Segretaria sig.ra *Fleccia Giulietta*

secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei conciatori di pelli e pellicceria e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane dei conciatori di pelli e pellicceria viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

Operai specializzati	L. 36,30
Operai qualificati	» 31,45
Operai comuni:	
oltre i 20 anni	L. 29 —
dai 18 ai 20 anni	» 26,10
dai 16 ai 18 anni	» 20,30
Manovali comuni:	
oltre i 20 anni	L. 25,65
dai 18 ai 20 anni	» 23,10
dai 16 ai 18 anni	» 17,95
sotto i 16 anni	» 17,50
Apprendisti:	
sotto i 16 anni per i primi 2 semestri	L. 12,95
sotto i 16 anni per i semestri successivi	» 14 —
dai 16 ai 18 anni	» 16,35

Donne:

Operaie 1ª categoria	L. 22 —
Operaie di 2ª categoria	» 20,30
sopra i 18 anni	» 20,30
dai 16 ai 18 anni	» 18,70
sotto i 16 anni	» 17,90
Operaie di 3ª categoria:	
sopra i 18 anni	L. 18,50
dai 16 ai 18 anni	» 17,15
sotto i 16 anni	» 16,40

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 8 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI LAVORAZIONE DI PENNE E DI PENNINI STILOGRAFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 8 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria delle Penne e Pennini Stilografici dal sig. *Murru Antonio*

e

il SINDACATO ARREDAMENTO DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal sig. *Malberti Italo,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria delle Penne e Pennini Stilografici e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle Penne e dei Pennini Stilografici viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

Operai specializzati:		
(attrezzisti, stampisti, calibistri, incisori a mano provetti in tutte le categorie)	L.	36,55
Operai qualificati:		
(meccanici alla manutenzione aggiustatori, tornitori meccanici, guillocheurs)	L.	32 —
Operai comuni:		
(molatori penne, tornitori a mano, addetti montaggio)	L.	28 —
Manovali comuni	L.	25 —
Apprendisti:		
dai 18 ai 20 anni	L.	25,60
dai 16 ai 18 anni	»	20,15
dai 14 ai 16 anni		
per i primi 2 semestri	»	12 —
per i semestri successivi	»	13,80

Donne:

1ª categoria:		
(molatrici pennini)	L.	21,95
2ª categoria:		
(addette macchine, banco, montaggio, collaudo e pulitura, sgrossatura punte pennini)	L.	19,85
3ª categoria	L.	17,40
Apprendiste:		
dai 16 ai 18 anni	L.	12,40
dai 14 ai 16 anni:		
per i primi 2 semestri	»	8,40
per i semestri successivi	»	9,65

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 8 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI SPAZZOLE E PENNELLI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 8 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dell'Arredamento dal signor *Murru Antonio*

e

il Sindacato Arredamento della Camera del Lavoro di Torino e Provincia rappresentato dal sig. *Malberti Italo,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria delle Spazzole e Pennelli e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione di Spazzole e Pennelli viene sostituita dalla seguente:

Uomini:		
Operai specializzati	L.	33,85
Operai di 1ª categoria	»	29,25
Operai di 2ª categoria	L.	26,90
Manovali	»	23,75
Ragazzi:		
dai 18 ai 20 anni	L.	17,75
dai 16 ai 18 anni	»	14,70
dai 14 ai 16 anni:		
per i primi due semestri	»	10,60
per i semestri successivi	»	11,80
Donne:		
1ª categoria	L.	20,50
2ª categoria	»	18,85
3ª categoria	»	17 —
Ragazze:		
dai 16 ai 18 anni	L.	14,25
dai 14 ai 16 anni:		
per i primi due semestri	»	9,95
per i semestri successivi	»	11,45

Per i primi tre mesi le donne fino ai 20 anni che non abbiano mai lavorato in stabilimenti della categoria avranno una riduzione del 10%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO SALARIALE 8 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI VULCANIZZAZIONE DELLA GOMMA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 8 ottobre 1947 in Torino

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dei vulcanizzatori di gomma dal sig. *Carraro Angelo*

e

il SINDACATO CHIMICI DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dalla Vice-Segretaria sig.ra *Fleccia Giulietta,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei Vulcanizzatori di Gomma e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane di vulcanizzazione di gomma viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

Operai specializzati oltre i 18 anni	L.	36,30
Operai qualificati oltre i 18 anni	»	31,45
Operai comuni oltre i 18 anni	»	29 —
Manovali comuni oltre i 20 anni	»	25,65
Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni:		
per i primi due semestri	L.	10,20
per i semestri successivi	»	11,75
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	»	16,25

Donne:

Operaie di 1ª categoria	L.	22 —
Operaie di 2ª categoria:		
oltre i 16 anni	»	18,50
sotto i 16 anni .	»	14,80

APPRENDISTATO

L'apprendistato avrà la durata di 2 anni qualunque sia l'età dell'apprendista al momento dell'assunzione.

Per stabilire gli scatti semestrali per gli apprendisti si deve fare la differenza tra la paga dell'apprendista di 1ª assunzione e la paga dell'operaio qualificato. Lo scatto semestrale per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni è quindi di L. 2,85 e lo scatto semestrale per gli apprendisti dai 16 ai 18 anni è di L. 1,80.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 8 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 8 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano*

e

il SINDACATO CHIMICI DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dalla Vice-Segretaria sig.ra *Fleccia Giulietta,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria delle materie plastiche e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie per i dipendenti da aziende artigiane di lavorazione delle materie plastiche viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

Operai specializzati	L.	36,30
Operai qualificati	»	31,45
Operai comuni:		
sopra i 20 anni	L.	28,95
dai 18 ai 20 anni	»	26,05
dai 16 ai 18 anni	»	20,30
Manovali comuni:		
oltre i 20 anni	L.	25,65
dai 18 ai 20 anni	»	23,10
dai 16 ai 18 anni	»	17,95
Apprendisti:		
sotto i 16 anni per i primi 2 semestri	L.	10,30
sotto i 16 anni per i semestri successivi	»	11,85
dai 16 ai 18 anni	»	18,40
dai 18 ai 20 anni	»	21,75

Donne:

Operaie di 1ª categoria	L.	21,10
Operaie di 2ª categoria:		
sopra i 18 anni	L.	19,50
dai 16 ai 18 anni	»	17,95
sotto i 16 anni	»	15,60
Operaie di 3ª categoria:		
sopra i 18 anni	L.	17,05
dai 16 ai 18 anni	»	15,35
sotto i 16 anni	»	13,80
Apprendiste:		
sotto i 16 anni per i primi 2 semestri	L.	9,85
sotto i 16 anni per i semestri successivi	»	11,30
Apprendiste dai 16 ai 18 anni	»	14,25

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 8 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI PRODOTTI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 8 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dei Chimici dal sig. *Merzagora Alessandro*

e

il SINDACATO CHIMICI DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dalla Vice-Segretaria signora *Fleccia Giulietta*, secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei chimici e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relaiva alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artiiane dei Chimici viene sostituita dalla seguente:

omini:

Operai specializzati	L.	36,30
Operai qualificati	»	31,45

Manovali specializzati (operai comuni):

sopra i 20 anni	L.	29 —
dai 18 ai 20 anni	»	26 —
dai 16 ai 18 anni	»	20,30

Manovali comuni:

sopra i 20 anni	L.	25,65
dai 18 ai 20 anni	»	23,10
dai 16 ai 18 anni	»	17,95
inferiori ai 16 anni	»	14,60

Apprendisti:

sotto i 16 anni	L.	13,95
dai 16 ai 18 anni	»	16,30

Donne:

1ª categoria	L.	22 —
2ª categoria sopra i 18 anni	»	20,30
2ª categoria dai 16 ai 18 anni	»	18,50
2ª categoria inferiori ai 16 anni	»	17,95
3ª categoria sopra i 18 anni	»	17,95
3ª categoria dai 16 ai 18 anni	»	15,90
3ª categoria inferiore ai 16 anni	»	14,25
Apprendiste inferiori ai 16 anni	»	13.95

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI FABBRICANTI DI BOTTONI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano*

e

il SINDACATO ABBIGLIAMENTO DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Pianezza Francesco,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra la Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei fabbricanti di bottoni e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane dei fabbricanti di bottoni viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

Operai specializzati	L.	33,10
Operai qualificati	»	28,75
Operai comuni oltre i 20 anni	»	26,30
Operai comuni dai 18 ai 20 anni	»	23,70
Operai comuni dai 16 ai 18 anni	»	18,40
Manovali comuni oltre i 20 anni	»	23,10
Manovali comuni dai 18 ai 20 anni	»	20,80
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	17,70
Manovali comuni inferiori ai 16 anni	»	16,20

Apprendisti di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2):

1° semestre	L.	6 —
2° semestre	»	8,40
3° semestre	»	12,40
4° semestre	»	17,25

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 1 e 1/2):

1° semestre	L.	12,40
2° semestre	»	15,55
3° semestre	»	19,45

Donne:

1ª categoria	L.	20,10
2ª categoria	»	18,40
3ª categoria	»	16,20

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2):

1° semestre	L.	5,40
2° semestre	»	6,60
3° semestre	»	10,35
4° semestre	»	13,10

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 1 e 1/2):

1° semestre	L.	9,30
2° semestre	»	11,65
3° semestre	»	14,80

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI INSTALLATORI DI IMPIANTI ELETTRICI, LATTONIERI, TERMOSIFONISTI E FUMISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947, in Torino.

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per le Categorie degli Installatori di Impianti Elettrici, Lattonieri, Termosifonisti e Fumisti dai signori *Cafasso Pietro, Vota Ernesto* e *Barbiera Giuseppe*

e

il SINDACATO EDILI DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Giulio Selvini* assistito dal sig. *Coragliotto Pietro,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei Lattonieri, Installatori Impianti Elettrici, Termosifonisti e Fumisti e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane di Installatori di Impianti Elettrici, Lattonieri, Termosifonisti e 1 umisti viene sostituita dalla seguente:

Operai di 1ª categoria	L.	39 —
Operai di 2ª categoria	»	34 —
Operai di 3ª categoria	»	31,45
Aiutanti dai 18 ai 20 anni	»	26,05
Apprendisti dai 16 ai 18 anni .	»	15,55
Apprendisti dai 14 ai 16 anni:		
primi 2 semestri .	»	9,10
semestri successivi	»	10,50

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI SPECCHI E CRISTALLI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria degli Specchi e Cristalli dal sig. *Ciappero Ermenegildo*

e

il SINDACATO VETRO E CERAMICA DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Cunioli Sergio*, secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione nelle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria degli Specchi e Cristalli e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane degli Specchi e Cristalli viene sostituita dalla seguente:

Molatori:

1ª categoria	L.	72 —
2ª categoria	»	66 —
3ª categoria	»	56 —
4ª categoria	»	50 —

Argentatori:

1ª categoria	L.	58 —
2ª categoria	»	50 —

Legatori a piombo e ottone Tagliatori di cristallo Decoratori lastre e vetrate artistiche:

1ª categoria	L.	58 —
2ª categoria	»	48 —

Pulitori:

1ª categoria	L.	56 —
2ª categoria	»	48 —

Applicatori e tagliatori lastre vetro:

1ª categoria	L.	55 —
2ª categoria	»	45 —
Smerigliatori	L.	48 —
Manovale comune	»	37 —

Donne:

Decoratrici:

1ª categoria	L.	23,30
2ª categoria	»	21,75
Molatrici 1ª categoria	»	34,15
Molatrici 2ª categoria	»	29,50
Argentatrici	»	31,05

Apprendisti in genere:

Assunti in età dai 14 ai 16 anni:

1° semestre	L.	7,20
2° semestre	»	8,50
3° semestre	»	11,45
4° semestre	»	13 —
5° semestre	»	16,40
6° semestre	»	18,20
7° semestre	»	19,95
8° semestre	»	21,75

Assunti in età fra i 16 e i 18 anni:

1° semestre	L.	10,85
2° semestre	»	13,05
3° semestre	»	15,25
4° semestre	»	17,35
5° semestre	»	19,55
6° semestre	»	21,75

Apprenditori molatori:

Assunti in età fra i 14 ed i 16 anni:

1° semestre	L.	8,40
2° semestre	»	10,25
3° semestre	»	14,05
4° semestre	»	16,15
5° semestre	»	20,65
6° semestre	»	23,05
7° semestre	»	25,55
8° semestre	»	27,95

Assunti in età fra i 16 ed i 18 anni:

1° semestre	L.	12,40
2° semestre	»	15,50
3° semestre	»	18,65
4° semestre	»	21,75
5° semestre	»	24,85
6° semestre	»	27,95
Aiutanti molatori dai 18 ai 20 anni	»	31,05

Fattorini:

Dai 16 ai 20 anni	L.	21,75
Oltre i 20 anni	»	29,85

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI VETRI MOLATI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dei Vetri Molati dal sig. *Petri Mazzino*

ed

il SINDACATO VETRO E CERAMICA DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Cunioli Sergio,* secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei Vetri Molati e si è convenuto quanto segue:

Art. 1

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane dei Vetri Molati viene sostituita dalla seguente:

Scannellatori:		
Specializzati	L.	93,80
1ª categoria	»	88 —
2ª categoria	»	81,75
3ª categoria	»	69,70
Aiutanti scannellatori	»	45 —
Operai comuni (manovali specializzati)	»	42 —
Donne:		
Molatrici:		
di 1ª categoria	L.	55,90
di 2ª categoria	»	43 —
Lucidatrici:		
di 1ª categoria	L.	34 —
di 2ª categoria	»	30 —
Spianatrici	»	34 —
Operaie comuni	»	23 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI CALZOLAI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dei calzolai dal sig. *Sacchetti Carlo*

ed

il SINDACATO ABBIGLIAMENTO DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Pianezza Franceeso*, secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947 stipulato tra la Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei calzolai e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie dei dipendenti da aziende artigiane dei fabbricanti di Calzature viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

1ª categoria	L.	37,15
2ª categoria	»	32,60
3ª categoria	»	29,55

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 3)

1° semestre	L.	8,65
2° semestre	»	10,60
3° semestre	»	14,50
4° semestre	»	16,80
5° semestre	»	21,30
6° semestre	»	23,80

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½)

1° semestre	L.	13,30
2° semestre	»	15,90
3° semestre	»	18,60
4° semestre	»	21,20
5° semestre	»	23,80

Donne:

1ª categoria	L.	24,90
2ª categoria	»	20,75
3ª categoria	»	18,50

Apprendiste di 1ª assunzione dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2 e ½)

1° semestre	L.	7,30
2° semestre	»	8,45
3° semestre	»	11,05
4° semestre	»	12,35
5° semestre	»	15,40

Apprendiste di 1ª assunzione dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 2)

1° semestre	L.	10,40
2° semestre	»	12,20
3° semestre	»	13,80
4° semestre	»	15,50

Apprendiste assunte dai 18 ai 20 anni (durata dell'apprendistato: anni 1)

1° semestre	L.	12,35
2° semestre	»	14,65

Personale ausiliario

Uomini:

operai specializzati	L.	37,15
operai qualificati	»	32,60

manovali comuni:

oltre i 20 anni	»	25 —
dai 18 ai 20 anni	»	22,50
dai 16 ai 18 anni	»	17 —
inferiori ai 16 anni	»	12,50

Donne:

manovali comuni:

sopra i 18 anni	L.	17,05
dai 16 ai 18 anni	»	16,10
sotto i 16 anni	»	15,50

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 OTTOBRE 1947, PER I LAVORANTI A DOMICILIO DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI CONFEZIONE SCARPE A MANO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 16 ottobre 1947 in Torino, presso l'Associazione

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Vergnano Angelo* assistito dal Vice Presidente sig. *Gramaglia Maggiorino* e, per la categoria interessata, dai sigg. *Sacchetti Carlo*, Delegato di categoria; *Mussano Giuseppe*; *Squassino A.*; *Almonte Annibale*; *Beltramo*

e

il SINDACATO ABBIGLIAMENTO DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Pianezza Francesco*, assistito da una rappresentanza di operai, è stato stipulato provvisoriamente il presente accordo salariale a valere per i lavoranti a domicilio, riconosciuti quali operai prestatori d'opera alle dipendenze di aziende artigiane di confezione scarpe a mano e ad integrazione delle disposizioni contrattuali già in vigore per tali lavoratori.

Il presente accordo avrà valore in attesa e fino alla eventuale stipulazione di un contratto nazionale relativo alla categoria.

Art. 1.

CONDIZIONI GENERALI

Le tariffe di cottimo per i lavoranti a domicilio, al netto del costo della fornitura la quale si intende a carico del datore di lavoro, non dovranno mai essere inferiori a quelle praticate per i lavoranti interni a cottimo, in modo da garantire ai primi, in proporzione al lavoro eseguito, la stessa retribuzione complessiva concordata per i secondi.

Art. 2.

VARIAZIONI DELLE TARIFFE DI COTTIMO PIENO

In considerazione delle continue variazioni delle paghe contrattuali e delle revisioni periodiche dell'indennità di contingenza, le parti convengono di stabilire per le lavorazioni determinate in base all'art. 6, il tempo occorrente per ciascuna categoria. Secondo disposto dall'art. 3 seguente, si provvederà ad ogni variazione salariale o delle indennità accessorie a stabilire a parte le tariffe minime di cottimo pieno. Per le lavorazioni non elencate nell'art. 6, si provvederà a semplice richiesta dalle parti ed entro i 15 giorni dalla richiesta stessa, a stabilire di volta in volta il tempo di lavorazione e le conseguenti tariffe. Le tariffe stesse saranno determinate ad ogni variazione e come anzidetto dalla Associazione Artigiana e dal rappresentante del Sindacato Lavoratori dell'Abbigliamento.

Art. 3.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI COTTIMO PIENO

Le tariffe di cottimo pieno verranno determinate moltiplicando il numero delle ore e delle frazioni di ore di lavorazione concordate per la paga contrattuale maggiorata della percentuale di cottimo (15%) con l'aggiunta di tante quote della indennità di contingenza e delle eventuali indennità accessorie ragguagliate ad ora, quante sono le ore o frazioni di ore convenute. L'indennità di contingenza verrà conteggiata sulla base delle quote stabilite per i lavoratori di oltre 20 anni. Le paghe orarie contrattuali verranno riferite per gli uomini e per le donne alla 1ª categoria.

Art. 4.

In considerazione delle tradizioni salariali della categoria e delle attuali retribuzioni di fatto, si conviene di corrispondere, oltre alle tariffe di cottimo pieno determinate come specificato all'articolo precedente, ai lavoratori per ogni capo di lavoro di categoria 1ª A 2ª A 3ª A, classificate in base all'art. 6, la somma fissa di L. 180 per ogni capo classificato come sopra di categoria 1ª B e 2ª B la somma fissa di L. 50 per i capi di 1ª categoria B e 2ª categoria B per l'esecuzione di inglesa davanti e dietro con tacco cuoio verrà corrisposta la maggioranzione fissa di L. 200 e, per la esecuzione di tacco cuoio senza inglesa dietro la maggiorazione fissa di L. 100. Tale somma non subirà alcuna variazione con le mutazioni degli elementi di retribuzione nè potrà comunque essere assorbita. Le somme medesime si intendono comprensive della piccola fornitura.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai lavoranti a domicilio verranno corrisposte a titolo di compenso per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali le seguenti percentuali sul guadagno lordo complessivo realizzato durante gli ultimi dodici mesi

e l'eventuale minor periodo di servizio. Il datore di lavoro ha facoltà di liquidare le percentuali stesse all'atto della consegna del lavoro eseguito od al termine di ogni periodo di paga, purchè nel foglio paga sia fatto espresso cenno della somma e dei titoli relativi:

Ferie: 2 % sulla retribuzione globale come sopra specificato.

Gratifica natalizia: 8,33% sulla retribuzione globale come sopra specificato.

Festività nazionali: 1,33 % sulla retribuzione globale come sopra specificato.

Art. 6.

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE

Le parti convengono di classificare le lavorazioni dei lavoranti a domicilio in base alle seguenti categorie:

1ª *categoria* « *A* » (Uomini e Donne). — Si intende la lavorazione delle calzature extra da uomo e da donna confezionate con qualsiasi qualità di pelle o tessuto a guardolo cucito, con le coperture dei tacchi cucite con almeno 20 punti, con cappellotti e speroni flessibili cuciti nel sottopiede e nella suola con punti della lunghezza di non oltre mm. 5. Dette calzature dovranno essere leggerissime se per donna e comunque perfette nelle misure e rispondenti alle istruzioni come da bolletta di lavorazione.

2ª *categoria* « *A* » (Uomini e Donne). — Si intende la lavorazione delle calzature da uomo o da donna confezionate con qualsiasi qualità di pelle o tessuto, a guardolo cucito o sottopunto, con le coperture dei tacchi cucite con almeno 12 punti o pressate e inchiodate in modo perfetto a speroni flessibili, con sottopiede cucito con punti di almeno 5 mm.

Dette calzature dovranno essere leggerissime se per donna e comunque perfette, nelle misure, nella lavorazione e rispondenti alle istruzioni come da bolletta di lavorazione.

3ª *categoria* « *A* » (Uomini e Donne). — Si intende la lavorazione delle calzature da uomo e da donna confezionate con qualsiasi qualità di pelle o tessuto, lavorate a guardolo cucito, o a lavorazione sottopunto, con tacchi inchiodati o pressati, rispondenti alle misure e alle istruzioni come da bolletta di lavorazione.

1ª *categoria* « *B* » (Uomini e Donne). — Si intende la lavorazione mista accurata.

2ª *categoria* « *B* » (Uomini e Donne). — Si intende la lavorazione mista normale.

1ª *categoria* « *C* » (Uomini e Donne). — Si intende la lavorazione a chiodo coperto accurata.

2ª *categoria* « *C* » (Uomini e Donne). — Si intende la lavorazione a chiodo coperto normale.

Art. 7.

TEMPO DI LAVORAZIONE

Per i capi classificati nell'articolo precedente, vengono stabiliti i seguenti tempi di lavorazione:

1ª *categoria* « *A* » - ore 16
2ª *categoria* « *B* » - ore 14
3ª *categoria* « *A* » - ore 12
1ª *categoria* « *B* » - ore 8
2ª *categoria* « *B* » - ore 7
1ª *categoria* « *C* » - ore 5 e 3/4
2ª *categoria* « *C* » - ore 4 e 3/4.

Art. 8.

Il presente contratto entra in vigore dalla data della sua stipulazione.

Chiarimento a verbale.

A chiarimento di quanto stabilito dal 4° capoverso della premessa dell'accordo 16 ottobre 1947, le parti precisano che per lavoranti a domicilio si intendono quelli riconosciuti tali dalle vigenti disposizioni di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 25 OTTOBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI CARTOTECNICA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 25 ottobre 1947 in Torino,

tra

l'Associazione degli Artigiani di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano* assistito per la categoria dei Cartotecnici dal sig. *Pansecchi Vincenzo*

e

la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai Sezione di Torino rappresentata dal suo Segretario sig. *Tiralongo Vincenzo,* secondo quanto disposto dall'accordo 16 ottobre 1947, stipulato tra le suddette Organizzazioni si è addivenuto alla revisione delle misure delle paghe contrattuali in vigore per la categoria dei Cartotecnici e si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe orarie per gli operai dipendenti da aziende artigiane cartotecniche viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

Operai specializzati (1ª categoria)	L.	38 —
Operai qualificati (2ª categoria)	»	34,25
Operai comuni (3ª categoria)	»	29,30

I compositori di fustelle saranno retribuiti con la paga oraria degli operai specializzati maggiorata del 10 %.

Donne:

Operaie specializzate (1ª categoria)	L.	22,40
Operaie qualificate (2ª categoria)	»	18,90
Operaie comuni (3ª categoria)	»	16,90

Le operaie capigruppo, capitavolo o maestre per la lavorazione a mano di scatole, astucci in carta fini ed artistici, saranno retribuite con la paga delle operaie specializzate maggiorata del 10 %.

Lavorazione di carte preparate in genere (vellutate, vetrate, catramate, dorate, argentate, gommate, permeabilizzate, ondulate, sensibilizzate per riproduzione disegni e fotografie con applicazione alluminio e simili paraffinatura e coloritura) di recipienti paraffinati e di carte da parati.

Uomini:

Operai specializzati (1ª categoria)	L.	38 —
Operai qualificati (2ª categoria)	»	34,25
Operai comuni (3ª categoria)	»	29,30

Donne:

Operaie specializzate (1ª categoria)	L.	22,40
Operaie qualificate (2ª categoria)	»	18,90
Operaie comuni (3ª categoria)	»	16,90

Per tutte le lavorazioni cartotecniche:

Uomini:

Operai ausiliari specializzati	L.	38 —
Operai ausiliari qualificati	»	34,25
Manovali specializzati sopra i 18 anni	»	29.30
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	»	19,60
Manovali specializzati sotto i 16 anni	»	19 —
Manovali comuni sopra i 18 anni	»	26 —
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	18 —
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	17 —

Donne:

Manovali comuni sopra i 18 anni	L.	17 —
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	»	14,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	»	13 —
Ausiliarie	»	19 —

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5 del predetto accordo 16 ottobre 1947 le paghe degli apprendisti, fissate con decorrenza 13 gennaio 1947 restano invariate in attesa di successivo incontro tra le parti.

N.B. — Le aziende della Provincia (escluso il capoluogo) applicano i suddetti minimi con una riduzione del 2,31%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO SALARIALE 22 DICEMBRE 1947, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE FOTOGRAFICHE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 22 dicembre 1947, in Torino, presso la sede dell'Associazione Artigiani di Torino e Provincia

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Vergnano Angelo,* assistito dal Vice Presidente sig. *Gramaglia Maggiorino* Delegato della Categoria Fotografi e dai signori *Casetta Angelo, Boccardi* dott. *Piero, Bertazzini Luigi,* cav. *Bogino,*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI - Sezione di Torino rappresentata dal suo Segretario sig. *Tiralongo Vincenzo,* in applicazione di precedenti accordi verbali, nell'intento di procedere ad una revisione della tabella salariale in vigore per la categoria preso atto della necessità di addivenire di comune accordo ad una classificazione tecnica del personale dipendente più confacente alle esigenze dei lavoratori fotografici artigiani si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 il personale dipendente da aziende artigiane fotografiche, classificate come segue, sarà retribuito con il salario minimo contrattuale a fianco di ciascuna categoria indicato in misura oraria:

A) Addetti a lavori industriali e pubblicitari, lavori commerciali e di foto attualità giornalistica:

Operatori di categoria extra. — Sono considerati operatori di categoria extra coloro che sanno eseguire senza direzione alcuna ed a regola d'arte, prese interne ed esterne di lavori industriali, riprese dirette a colori, prese di foto-attualità e di reportage; pose di ritratti di studio a luce naturale che artificiale nonchè riproduzione di opere di arte . . . . L. 65 —

Operatori di 1ª categoria. — Sono considerati operatori di 1ª categoria coloro che sanno eseguire senza direzione alcuna ed a regola d'arte, riprese fotografiche interne ed esterne e prese di foto-reportage e di attualità . . . . » 45 —

Operatori di 2ª categoria. — Sono considerati operatori di 2ª categoria coloro che sanno eseguire riprese fotografiche interne ed esterne e prese di foto-reportage e di attualità . . . . L. 40 —

Stampatori di 1ª categoria. — Sono considerati stampatori di 1ª categoria coloro che sanno eseguire senza direzione alcuna ed a regola d'arte, tutte le lavorazioni inerenti alla stampa e relativo sviluppo sia per contatto che per ingrandimenti . . . . » 43 —

Stampatori di 2ª categoria. — Sono considerati stampatori di 2ª categoria coloro che sanno eseguire senza direzione alcuna ed a regola d'arte, solo alcune delle mansioni previste per gli stampatori di 1ª categoria e che per tutte le altre lavorazioni sono di aiuto agli operai di 1ª categoria. In questa categoria sono compresi gli sviluppatori e stampatori per lavori di dilettanti e gli stampatori di lavori in serie (immagini, ecc.) . . . . » 38 —

Stampatori di 3ª categoria. — Sono considerati stampatori di 3ª categoria coloro che, terminato il periodo di apprendistato, eseguiscono i lavori di cui alla 2ª categoria a fianco e sotto la direzione di stampatori di 1ª e 2ª categoria. La permanenza in 3ª categoria è fissata in anni 1 . . . . . . » 31 —

Ritoccatori di categoria extra. — Sono considerati ritoccatori di categoria extra coloro che sanno eseguire il ritocco di negative, trasformano le stesse, eseguiscono velature e mattlacca, col neoccocin e col kajlis; lavorano con l'aerografo trasformando e ricostruendo fotografie di carattere industriale, ritoccano ingrandimenti in bianco e nero ed a colori sia con l'areografo che con ogni altro procedimento . . . . » 65 —

Ritoccatori di 1ª categoria. — Sono considerati ritoccatori di 1ª categoria coloro che eseguiscono senza direzione alcuna ed a regola d'arte, lavori completi di ritocco su negativi; ingrandimenti e coloriture di positivi industriali anche col sussidio dello areografo . . . . » 45 —

Ritoccatori di 2ª categoria. — Sono considerati ritoccatori di 2ª categoria coloro che eseguiscono lavori di ritocco su negativi, positivi ed ingrandimenti . . . . » 40 —

Ritoccatori di 3ª categoria. — Sono considerati ritoccatori di 3ª categoria coloro che hanno terminato il normale periodo di apprendistato. La permanenza in 3ª categoria è fissata in anni 1 L. 32 —

B) Addetti a lavori di studio artistico:

Operatori di categoria extra. — Sono considerati operatori di categoria extra coloro che sanno eseguire senza direzione alcuna ed a regola d'arte, pose di ritratti di studio tanto a luce naturale che artificiale, riproduzioni di opere d'arte, riprese dirette a colori, rinforzo e indebolimenti di negativi, prese interne ed esterne di lavori industriali, prese di foto-reportage e di attualità » 65 —

Operatori di 1ª categoria. — Sono considerati operatori di 1ª categoria coloro che eseguiscono senza direzione alcuna ed a regola d'arte, ritratti di studio tanto a luce naturale che artificiale; rinforzo ed indebolimento di negativi, riproduzioni di opere di arte, prese interne ed esterne di lavori industriali » 45 —

Operatori di 2ª categoria (aiuto operatore). — Sono considerati operatori di 2ª categoria (aiuto operatore) coloro che eseguiscono ritratti di studio, riproduzioni, prese interne ed esterne di lavori industriali, prese di foto-reportage » 40 —

Ritoccatori di categoria extra. — Sono considerati ritoccatori di categoria extra coloro che sanno eseguire senza direzione alcuna ed a regola d'arte, il ritocco e la trasformazione di negativi, eseguono velature mattlacca, col neoccocin e con il Kailjs; ritoccano ingrandimenti in bianco e nero ed a colori sia con l'aerografo che con ogni altro procedimento » 65 —

Ritoccatori di 1ª categoria. — Sono considerati ritoccatori di 1ª categoria coloro che eseguono senza direzione alcuna ed a regola d'arte, lavori completi di ritocco su negativi e ingrandimenti e coloriture di positivi di ritratti » 45 —

Ritoccatori di 2ª categoria. — Sono considerati ritoccatori di 2ª categoria coloro che eseguono lavori di ritocco di negativi; ingrandimenti e positivi L. 40 —

Ritoccatori di 3ª categoria. — Sono considerati ritoccatori di 3ª categoria coloro che hanno terminato il normale periodo di apprendistato. La permanenza di 3ª categoria è di anni 1 » 32 —

Stampatori di categoria extra. — Sono considerati stampatori di categoria extra coloro che sanno eseguire senza direzione alcuna ed a regola d'arte oltre ai normali procedimenti per stampa e per ingrandimento al bromuro ed al clorobromuro, tutti i procedimenti di stampa artistica seguenti: bromolio, inchiostri grassi, gomma bicromatata, resinotipia, carbone, platino » 65 —

Stampatori di 1ª categoria. — Sono considerati stampatori di 1ª categoria coloro che sanno eseguire, senza direzione alcuna ed a regola d'arte, oltre ai normali procedimenti di stampa e ingrandimento al bromuro e al clorobromuro, almeno uno dei procedimenti di stampa artistica » 43 —

Stampatori di 2ª categoria (aiuto stampatori). — Sono considerati stampatori di 2ª categoria (aiuto stampatori) coloro che sanno eseguire stampe e ingrandimenti al bromuro e al clorobromuro » 38 —

Stampatori di 3ª categoria. — Sono considerati stampatori di 3ª categoria coloro che, terminato il periodo di apprendistato, eseguiscono i lavori di cui alla 2ª categoria a fianco e sotto la direzione di stampatori di 1ª e 2ª categoria. La permanenza in 3ª categoria è fissata in anni 1 » 31 —

Art. 2.

Restano immutate le paghe degli apprendisti in vigore dal 3 febbraio 1947, in attesa di successivo incontro fra le parti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO SALARIALE 30 GENNAIO 1948, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI MANUFATTI DI CEMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 30 gennaio 1948 in Torino, presso la sede della Associazione Artigiani di Torino e Provincia

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano*, assistito dal sig. *Negarville Aquilino* delegato della categoria manufatti del cemento e dai consiglieri di mestiere.

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI di Torino e Provincia rappresentato dal suo Segretario sig. *Giulio Selvini* assistito dal sig. *Coragliotto Pietro*, si è addivenuto alla revisione delle paghe contrattuali in vigore per la categoria manufatti in cemento, secondo quanto disposto dall'accordo 22 settembre 1947, stipulato tra l'Associazione Artigiani di Torino e Provincia e la Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia, si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 22 settembre 1947 la tabella relativa alle paghe dei dipendenti da aziende artigiane di manufatti in cemento viene sostituita dalla seguente:

Uomini:

Operai specializzati	L.	37,80
Operai qualificati	»	32,95
Operai comuni	»	29,05
Manovali oltre i 18 anni	»	27,95
Manovali dai 16 ai 18 anni	»	23,30
Manovali sotto i 16 anni	»	20,20

Donne:

Operaie di 1ª categoria	L.	25,40
Operaie di 2ª categoria	»	22,50

Art. 2.

Le parti, preso atto della opportunità di disciplinare la situazione normativa della categoria nel suo complesso mediante la stipulazione di un contratto nazionale, stabiliscono che i minimi salariali in atto alla data della eventuale stipulazione del succitato contratto, verranno sottoposti di comune accordo, alla data predetta, ad una revisione, allo scopo di raggiungere una perequazione nei confronti di quelli in vigore per le aziende non inquadrate nel settore artigiano.

A tal fine le parti stabiliscono che gli importi seguenti per le qualifiche sottoelencate:

Uomini:

		Orarie
Operaio specializzato	L.	3,10
Operaio qualificato	»	2,95
Operaio comune	»	1,45

Donne:

Operaie 1ª categoria	L.	4,35
Operaie 2ª categoria	»	3,20

pur costituendo parte integrante della paga, rimarranno comunque immutate fino alla revisione più sopra prevista — intendendosi che gli aumenti salariali eventualmente concordati dopo la stipulazione del presente accordo, saranno applicati sulle misure delle paghe al netto delle maggiorazioni soprariportate.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 28 LUGLIO 1948, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI TINTORIE, STIRERIE E SMACCHIATORIE DI ABITI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 28 luglio 1948 in Torino, presso la sede della Associazione Artigiani di Torino e Provincia

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata dal suo Presidente sig. *Angelo Vergnano*, assistito dal sig. *Nicol Luigi* delegato della Categoria Tintori e Stiratori e dai signori *Chiadò Antonio, Bolle G. B., Dotto Enrico* per i Tintori e dal sig. *Cabria Sisto* per le Stirerie

ed

il SINDACATO TESSILI DELLA CAMERA DEL LAVORO di Torino e Provincia rappresentato dal sig. *Piana Luciano*, esaminate le richieste di aumenti nelle misure delle paghe in atto per i dipendenti da aziende di tintoria, stireria e smacchiatoria di abiti, presentate dal Sindacato dei Lavoratori interessati;

preso atto che nei confronti dell'Associazione Artigiani non sussiste alcun impegno di qualsivoglia natura che giustifichi i predetti richiesti aumenti e che pertanto la rivalutazione di cui all'art. 1 seguente è concessa in via del tutto eccezionale per le ragioni più sotto specificate;

in considerazione tuttavia del fatto che le categorie di cui al presente accordo non hanno usufruito dell'aumento riconosciuto ad altre attività inquadrate presso l'Associazione Artigiani in forza dell'accordo 22 settembre 1947, non essendo tale accordo applicabile alle aziende cui il presente contratto si riferisce,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dal 1° agosto 1948 la tabella salariale relativa alle aziende di tintoria, stireria e smacchiatoria di abiti viene modificata come segue :

Uomini:

Operai di 1ª categoria	L.	32,20
Operai di 2ª categoria	»	29,90

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L.	8,40
2° semestre	»	11 —
3° semestre	»	15,60
4° semestre	»	18,55

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L.	14,20
2° semestre	»	17,55
3° semestre	»	20,85

Donne:

1ª categoria	L.	22,20
2ª categoria	»	20,05

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L.	7,20
2° semestre	»	9 —
3° semestre	»	12,40
4° semestre	»	14,50

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L.	11,60
2° semestre	»	13,95
3° semestre	»	16,35
Stiratrici di biancheria comune	L.	16,05

Apprendisti stiratrici di biancheria comune assunte dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato: anni 2):

1° semestre	L.	5,40
2° semestre	»	7,20
3° semestre	»	10,35
4° semestre	»	12,40

Assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato: anni 1 e ½):

1° semestre	L.	9,30
2° semestre	»	11,60
3° semestre	»	13,95

Personale ausiliario nelle Ditte sopra indicate

Uomini:

Operai specializzati	L.	32,20
Operai qualificati	»	29,90
Manovali di tintoria	»	24,20

Manovali comuni:

sopra i 18 anni	L.	23,30
dai 16 ai 18 anni	»	18,65
sotto i 16 anni	»	15,50

Donne:

Manovali comuni:

sopra i 18 anni	L.	15,90
dai 16 ai 18 anni	»	13,95
sotto in 16 anni	»	12,40

Art. 2.

Restano invariate le eventuali condizioni individuali di miglior favore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO SALARIALE 15 NOVEMBRE 1948, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI TIPOGRAFI, LITOGRAFI, LEGATORI, LIBRAI, METTIFOGLIO E DI ADDETTI A LAVORAZIONI VARIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 15 novembre 1948 in Torino, presso la sede della Associazione Artigiani di Torino e Provincia

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI di Torino e Provincia rappresentata, per delega del suo Presidente sig. *Angelo Vergnano*, dal delegato di categoria sig. *Remondini Pietro* assistito dal Consiglio direttivo della categoria stessa e dal rag. *Zampini Renzo* dell'Ufficio Sindacale dell'Associazione

e

la FEDERAZIONE POLIGRAFICI E CARTAI Sezione di Torino, rappresentata dal suo Segretario sig. *Formica Alfredo* assistito dal sig. *Borghi Battista*, considerato che le rispettive organizzazioni Nazionali intendono definire le questioni sindacali a carattere normativo tuttora pendenti sia per quanto riguarda il settore grafico in particolare;

considerate inoltre le particolari esigenze delle categorie artigiane;

preso atto che nei confronti dell'Associazione Artigiani non sussiste alcun impegno di qualsivoglia natura che giustifichi la modificazione della situazione salariale vigente e che pertanto la rivalutazione accordata ha carattere del tutto eccezionale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

A far tempo dalla data del presente accordo, la tabella salariale relativa alla categoria poligrafici, viene sostituita dalla seguente:

Tipografi:

Co. ositori a mano ed impressori:

Operai specializzati	L.	48 —
Operai qualificati	»	41 —
Operai comuni	»	33 —

Apprendisti 1° e 2° anno:

sotto i 16 anni	L.	9 —
dai 16 ai 18 anni	»	10,50
Apprendisti 3° anno	»	14,25
Apprendisti 4° anno	»	19,50
Apprendisti 5° anno	»	24,50

Compositori a macchina:

Salario di categoria	L.	62,50

Litografi:

Incisori litografi (eventualmente da rivalutare)	L.	50 —

Trasportatori e stampatori:

Operai specializzati	L.	53,50
Operai qualificati e torcolieri tiraprove	»	44,50
Operai comuni (3 anni)	»	35 —

Apprendisti 1° e 2° anno:

sotto i 16 anni	»	9 —
dai 16 ai 18 anni	»	10,50
Apprendisti 3° anno	»	13,50
Apprendisti 4° anno	»	18 —
Apprendisti 5° anno	»	22 —
Apprendisti 6° anno	»	27 —

Legatori e librai:

Categoria extra	L.	51 —
Rigatori e lineatori	»	44,50
Operai specializzati	»	44,50
Operai qualificati e speditori	»	39 —
Operai comuni (3 anni)	»	30,50

Apprendisti 1° e 2° anno:

sotto i 16 anni	»	9 —
dai 16 ai 18 anni	»	10,50
Apprendisti 3° anno	»	15,50
Apprendisti 4° anno	»	22 —

Mettifogli (Uomini):

Salario di categoria . . . . L. 33 —

Apprendisti 1° anno:

sotto i 16 anni . . . . » 9 —
dai 16 ai 18 anni . . . . » 10,50
Apprendisti 2° anno . . . . » 19 —

Donne legatrici e libraie:

Operaie specializzate . . . . L. 24,50
Operaie qualificate . . . . » 20 —
Operaie comuni (2 anni) . . . . . . » 16,90

Apprendiste 1° e 2° anno:

sotto i 16 anni. . . . . » 8,25
dai 16 ai 18 anni . . . . » 9,25
Apprendiste 3° anno . . . . » 12,25

Lavorazioni varie:

Mettifoglio alle litografiche e puntatrici su macchine tipografiche:

Salario di categoria . . . . L. 26,50

Apprendiste 1° anno:

sotto i 16 anni . . . . » 8,25
dai 16 ai 18 anni . . . . » 9,25
Apprendiste 2° anno . . . . » 14,50

Mettifoglio su macchine tipografiche:

Salario di categoria . . . . L. 24,50

Apprendiste 1° anno:

sotto i 16 anni . . . . » 8,25
dai 16 ai 18 anni . . . . » 9,25
Apprendiste 2° anno . . . . » 14 —

Spolveratrici - addette alla laccatura - patinatura - verniciatura:

Salario di categoria . . . . L. 20 —

Apprendiste 1° anno . . . . » 8,25
sotto i 16 anni . . . . » 9,25
Apprendiste 2° anno . . . . » 13,25

Levafoglio - porgifoglio bronzatrici:

Salario di categoria . . . . L. 16,90

Apprendiste 1° anno:

sotto i 16 anni . . . . » 8,25
dai 16 ai 18 anni . . . . » 9,25
Apprendiste 2° anno . . . . » 12,25

N. B. - Le aziende residenti nella provincia applicheranno una riduzione del 3,50 % sulle misure di cui sopra.

Art. 2.

Gli aumenti non di merito eventualmente concessi dalle ditte artigiane ai propri dipendenti a partire dalla data del 1° settembre 1948, si intendono assorbiti nelle misure previste dalla tabella di cui all'art. 1 e fino alla concorrenza delle misure stesse.

Art. 3.

Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore in atto alla data del presente accordo, salvo quanto disposto dall'art. 2.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 MAGGIO 1956, PER L'INDENNITÀ DI VESTIARIO AI LAVORATORI DELLE AZIENDE ARTIGIANE TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE E LEGATRICI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1956 addì 9 del mese di maggio, presso la sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Torino, alla presenza dell'avv *Piero Frova*, Capo Servizio dell'Ufficio stesso, sono convenuti i seguenti signori

Graziano Achille, Delegato di categoria, assistito dal sig. *Vanzini Luigi*, Delegato di mestiere, per l'UNIONE ARTIGIANA di via Mercantini, 5, *Eusebio Giacinto*, Delegato di categoria, per l'ARTIGIANATO DI TORINO E PROVINCIA, via Bogino, 18, *Casalegno Giuseppe*, Delegato di categoria per il SINDACATO PROVINCIALE ARTIGIANI di via Mercanti, 16, *Caramello Domenico*, per la C.G.I.L. *Petrungaro Carlo* per la C.I.S.L.

Cerchio Luigi, per la U.I.L.

allo scopo di esaminare la situazione retributiva dei lavoratori artigiani addetti esclusivamente alle Aziende tipografiche, litografiche ed alle legatorie.

Dopo cordiale discussione è stato stabilito di corrispondere ai suddetti lavoratori, a partire dal 1° giugno 1956, un'indennità di vestiario giornaliera della seguente misura:

Uomini	L.	70 giornaliere
Donne	»	50 giornaliere

Apprendisti e garzoni di ambo i sessi Apprendisti di qualsiasi età nei limiti consentiti dalla legge e garzoni inferiori agli anni 18 L. 40 giornaliere

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 APRILE 1952, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI LAVORAZIONE DELLE CORDE A MANO NELLA ZONA DI S. BERNARDO (CARMAGNOLA)

Addì 30 aprile 1952, in Torino

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI di Torino e Provincia, rappresentata dal Presidente sig. *Angelo Vergnano,* assistito dal dott. *Nicola Vergnano,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE TESSILI di Torino e Provincia, rappresentato dal sig. *Francesco Parisi,* si è addivenuti al seguente accordo da valere per le operaie e i manovali addetti alla lavorazione delle corde a mano.

Art. 1.

Il presente accordo si applica a tutto il settore cordai a mano esistenti nella zona di S. Bernardo (Carmagnola).

Art. 2.

Le parti, con il presente accordo, non intendono sostituire le condizioni più favorevoli esistenti.

Art. 3.

Per l'assunzione al lavoro valgono le disposizioni legislative sul collocamento.

Art. 4.

Considerati il particolare genere di lavoro e la località, alle operaie verrà corrisposto il seguente trattamento salariale:

dai 14 ai 16 anni	L.	14 orarie
dai 16 ai 20 anni	»	16 orarie
oltre i 20 anni	»	18 orarie

Art. 5.

La contingenza è quella in vigore per le altre categorie dell'Artigianato.

Art. 6.

Alle lavoratrici sarà corrisposta l'indennità giornaliera di caropane nella misura di L. 20. Tale indennità non è frazionabile e verrà corrisposta alle lavoratrici per ogni giorno lavorato dalle stesse.

Art. 7.

Alle lavoratrici sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di L. 8 giornaliere. Tale indennità non è frazionabile e verrà corrisposta alle lavoratrici per ogni giorno lavorato dalle stesse.

Art. 8.

L'orario normale di lavoro, essendo tale lavorazione considerata discontinua, non può superare le 10 ore giornaliere. Per le ore eccedenti tale limite di orario verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni:

a) per lavoro straordinario diurno 10 %;

b) per lavoro domenicale con riposo compensativo 10 %;

c) per lavoro domenicale senza riposo compensativo o per il giorno feriale sostitutivo 40 %;

d) per lavoro straordinario festivo 45 %.

Art. 9.

Sono giorni festivi, non recuperabili, le seguenti ricorrenze previste dal D.L. 27 maggio 1949, n. 260:

25 aprile - 1° maggio - 4 novembre.

Per dette ricorrenze si fa luogo alla corresponsione della normale retribuzione giornaliera.

Art. 9.

In caso di prestazione di lavoro in dette ricorrenze sarà corrisposta per le ore lavorate, oltre la retribuzione della norma sopra ricordata, la maggiorazione prevista dall'art. 7, comma *d*).

Art. 10.

All'operaia che abbia una anzianità di dodici mesi presso la ditta nella quale è occupata saranno concessi, ogni anno, sei giorni di ferie pagate. La retribuzione delle ferie sarà calcolata in base a 48 ore di retribuzione di fatto, senza caropane e senza mensa.

Nel caso di inizio e cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di anzianità maturata.

Art. 11.

In caso di licenziamento sarà corrisposta all'operaia, per ogni anno di anzianità, la seguente indennità: due giornate di retribuzione di fatto per ogni anno di servizio, senza caropane e senza mensa.

Art. 12.

In caso di dimissioni o di licenziamento per motivi disciplinari, la dipendente perde il diritto alla indennità di anzianità.

Art. 13.

La liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto, esclusi caropane e mensa.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità maturata.

Art. 14.

I manovali specializzati occupati dagli artigiani cordai saranno retribuiti con la normale contingenza dell'Artigianato e con la paga base oraria di L. 20.

Art. 15.

L'indennità di caropane corrisposta ai manovali è di L. 20 al giorno; quella di mensa di L. 8 al giorno.

Art. 16.

Per l'orario, lo straordinario, le ferie, la gratifica, l'indennità, l'indennità di anzianità, ecc., per i manovali, vale quanto stipulato nel presente accordo per le operaie.

Art. 17.

Il presente accordo decorre dal 1° aprile 1952. Esso s'intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata. In caso di disdetta, il presente accordo resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

Dichiarazione a verbale

Tenuto presente quanto detto nell'accordo, considerato il particolare sforzo compiuto dai cordai carmagnolesi per le concessioni di retribuzione e delle indennità varie, l'Associazione Artigiani di Torino e provincia e il Sindacato Provinciale Tessili di Torino e provincia convengono che alla entrata in vigore del presente accordo, s'intende tacitato il periodo precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

Le eventuali situazioni che sorgessero per quanto riguarda la posizione contributi assicurativi e previdenziali, saranno esaminate di volta in volta e di comune accordo fra le due parti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 SETTEMBRE 1958, RELATIVO ALL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il giorno 16 settembre 1958 presso la sede del'Ufficio Regionale del Lavoro e della M. O. di Torino, si sono riuniti i seguenti signori:

dott. cav. uff. *Aimerito Enrico,* Presidente UNIONE ARTIGIANA di Torino e provincia, via Cernaia 20; sig. *Vergnano Angelo,* Presidente ARTIGIANATO di Torino e provincia, via Bogino 18; cav. *Conti Domenico,* Presidente SINDACATO PROVINCIALE ARTIGIANI, via Mercanti n. 16, rag. *Fassino Vincenzo,* per la U.I.L., sig. *Bardesono Giacomo,* per la C.I.S.L., *Ravina Giuseppe,* per la Camera del Lavoro con l'intervento del dottore *Vullo Luigi* dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della M. O. di Torino, per prendere in esame le richieste avanzate dalle Associazioni dei Lavoratori, relative all'aumento dell'attuale contingenza nel Settore dello Artigianato, in relazione all'aumentato costo di vita.

Le parti hanno convenuto la seguente nuova tabella di contingenza, che andrà in vigore per tutte le aziende artigiane di Torino e provincia dal 1° ottobre 1958:

Uomini:

		Orarie
superiori ai 20 anni	L.	135
dai 18 ai 20 anni	»	122

Donne:

		Orarie
superiori ai 20 anni	L.	113
dai 18 ai 20 anni	»	91

Apprendisti di ambo i sessi e lavoratori di altra qualifica di pari età:

		Orarie
dai 14 ai 16 anni	L.	41
dai 16 ai 17 anni	»	62
dai 17 ai 18 anni	»	73

Apprendisti uomini:

dai 18 ai 20 anni	L.	91
oltre i 20 anni	»	113

Apprendiste donne:

dai 18 ai 20 anni	L.	81
oltre i 20 anni	»	94

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 899.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del vetro bianco della provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1959, e relativi allegati, per le aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e per i lavoratori da esse dipendenti;

Visto il concordato nazionale salariale 28 febbraio 1959, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro;

Visti, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 3 settembre 1947, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e la Sezione Provinciale della Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica (Settore Vetro Bianco); l'accordo collettivo integrativo 11 ottobre 1950, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Vetro, il Sindacato Provinciale Vetro C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Napoli, in data 22 marzo 1960, degli accordi integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi 3 settembre 1947 e 11 ottobre 1950, relativi ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria del vetro bianco della provincia di Napoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del vetro bianco della provincia di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 53. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 3 SETTEMBRE 1947, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 13 OTTOBRE 1946, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL VETRO BIANCO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1947, addì 3 del mese di settembre in Napoli;

tra

la Sezione di Napoli dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO, rappresentata dal suo Presidente comm. *Pietro Lerario*, con l'intervento dei signori: rag. *Pericle Paciello*, rag. *Lala Roberto*, rag. *Nicola Coscia*, comm. *Antonio Picone*, rag. *Sbrescia*, signor *Puthod*, sig. *Vincenzo Marano*, assistiti dal dottor *Giorgio Marramao* della UNIONE INDUSTRIALI della provincia di Napoli;

e

la Sezione di Napoli della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI VETRO E CERAMICA (Settore Vetro Bianco), rappresentata dal sig. *Basile Vincenzo*, con l'intervento dei signori: *Tambaro Vittorio, Carangolo Carlo, Ossi Oscar, Lapenna Vincenzo, Fiumara Michele, Marinelli Giovanni, Esposito Gennaro*, assistiti dal prof. *Salvatore Papa* della Camera del Lavoro di Napoli e dai signori: *Marchi* e *Ranzini* della Federazione Nazionale predetta.

Esaminate tutte le richieste avanzate dai lavoratori addetti all'industria del Vetro bianco della provincia di Napoli, dopo ampia discussione, si è convenuto quanto appresso:

1) Le eventuali differenze di merito sia individuali che collettive saranno mantenute « ad personam » oltre i minimi di paga contrattuali con decorrenza 5 maggio 1947.

2) Agli aventi diritto alla fornitura gratuita degli indumenti di lavoro ai sensi del penultimo comma dello art. 31 e dell'art. 78 del contratto nazionale del 13 ottobre 1946, qualora le aziende non avessero concesso gli indumenti stessi o la indennità sostitutiva, sarà corrisposta la somma forfettaria di L. 1200 a sanatoria del periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1946 ed il 31 marzo 1947.

Restano ferme le norme previste nell'accordo nazionale 10 maggio 1947.

3) Per quanto concerne la richiesta di estensione dell'indennità vestiario agli impiegati amministrativi, la rappresentanza industriale concede in via conciliativa un'indennità straordinaria di lire 500 mensili agli impiegati amministrativi di sesso maschile e di L. 400 mensili alle donne con decorrenza dal 1° luglio 1947.

Della predetta indennità sarà tenuto calcolo nel caso in cui da parte delle Associazioni Nazionali competenti dovesse concordarsi l'estensione eventuale dell'indennità vestiario anche agli impiegati amministrativi.

4) In relazione alla richiesta concernente l'uso degli attrezzi di lavoro di proprietà dell'operaio, si precisa che in conformità a quanto è disposto dall'art. 32 del contratto 13 ottobre 1946, gli interessati concorderanno con il proprio datore di lavoro il compenso od indennità relativa all'uso dei suddetti attrezzi.

5) In relazione alla richiesta concernente la valutazione della produzione costantemente raggiunta dalle aziende esercenti l'industria del Vetro bianco della provincia di Napoli, in conseguenza dell'impegno assunto dalla costituita rappresentanza dei lavoratori per il mantenimento della normale produzione nelle singole aziende e delle singole piazze; viene stabilito che a decorrere dal 1° settembre 1947 le ditte esercenti la industria del Vetro bianco della provincia di Napoli corrisponderanno ai lavoratori dipendenti una « indennità straordinaria contingente » della seguente misura giornaliera:

1. Maestri ed arrotatori	L.	60
2. Levaparaison e ricopritori	»	35
3. Levagambi, levapiedi, levamanici e pallinai in genere	»	15
4. Ausiliari specializzati	»	25
5. Ausiliari in genere	»	20
6. Donne e ragazzi sopra i 18 anni	»	15
7. Ragazzi e ragazze inferiori ai 18 anni	»	10

IMPIEGATI DI AMBO I SESSI

Indennità straordinaria contingente mensile:

1ª categoria	L.	1.500
2ª categoria	»	1.200
3ª categoria *A*	»	800
3ª categoria *B*	»	500

L'indennità di cui sopra, non costituendo parte integrante a tutti gli effetti dei minimi contrattuali, non sarà computata, pertanto, agli effetti del trattamento previsto dai vari istituti contrattuali. Essa sarà valutata in caso di eventuali variazioni delle paghe contrattuali.

6) Le aziende che non somministrano la mensa in natura maggioreranno l'attuale indennità sostitutiva di L. 10 giornaliere a decorrere dal 1° settembre 1947.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 OTTOBRE 1950, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL VETRO BIANCO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1950 addì 11 del mese di ottobre

tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Napoli, rappresentata dal dott. *Giorgio Marramao*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI VETRO di Napoli e provincia, rappresentato dal sig. *Vincenzo Basile*;
il SINDACATO PROVINCIALE VETRO di Napoli e provincia aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal cav. *Alfredo Amodeo*:

a parziale modifica di quanto previsto al punto 5 dello accordo provinciale 3 settembre 1947 circa l'indennità contingente straordinaria relativa agli operai si è concordato.

1) le aziende esercenti l'industria del vetro bianco di Napoli e provincia a partire dalla data di stipulazione del presente accordo corrisponderanno agli operai l'indennità di cui al punto 5 dell'accordo 3 settembre 1947 nella misura seguente:

		Giorn.
1. Maestri e arrotatori	L.	36
2. Levaparaison e ricopritori	»	21
3. Levagambi, levapiedi, levamanici e pallinai in genere	»	9
4. Ausiliari specializzati	L.	15
5. Ausiliari in genere	»	12
6. Donne e ragazzi sopra i 18 anni	»	9
7. Ragazzi e ragazze inferiori ai 18 anni	»	6

2) L'indennità di cui sopra non costituisce parte integrante della retribuzione agli effetti dei vari istituti contrattuali. Essa sarà però computata a partire dalla data di stipulazione del presente accordo ai fini delle ferie, delle festività nazionali, delle festività infrasettimanali, gratifica natalizia.

Si chiarisce che per la gratifica natalizia 1950, detta indennità sarà corrisposta computando 3/12 (ottobre, novembre, dicembre) dell'indennità stessa.

3) Nel caso di aumenti retributivi a carattere collettivo le parti si incontreranno per riesaminare l'ammontare dell'indennità con lo stesso spirito di comprensione con il quale è stato raggiunto il presente accordo.

Si chiarisce che non saranno considerati a questo effetto aumenti retributivi le eventuali variazioni della contingenza, la istituzione di premi ad incentivo e le variazioni o istituzioni di indennità particolari a titolo specifico che per il loro carattere non possono considerarsi vero e proprio corrispettivo della prestazione lavorativa.

Chiarimento a verbale:

In conformità della pregiudiziale sollevata dalla Cristalleria Nazionale il presente accordo non opera per la stessa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. **900.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici della città di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto, per la città di Roma, l'accordo collettivo integrativo 15 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici, stipulato tra l'Associazione dei Distributori di Giornali e Riviste e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio;

Vista la publicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Roma, in data 25 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la città di Roma, l'accordo collettivo integrativo 15 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici della città di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 55 — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 LUGLIO 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AGENZIE DI DISTRIBUZIONE DEI QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA CITTÀ DI ROMA

Il giorno 15 luglio 1959 in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI GIORNALI E RIVISTE, rappresentata dal Presidente sig. *Oberdan Gigli* e dal Direttore *Michelangelo Maffeo,* con l'intervento dei signori: *Luigi Domenici* e *Alvaro Menghini*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO DI ROMA, rappresentata dai signori: *Rino Capitoni, Luciano Sirni* e *Michele Zaza,* con l'intervento dei signori: *Toti Alberto, Mancini Oberdan* e *Blasi Amerigo,*

si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale da valere nella città di Roma per i lavoratori dipendenti dalle agenzie di distribuzione di quotidiani e periodici.

Art. 1.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato in Roma il 28 giugno 1958 e successive modificazioni, regolamenta il rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti e le agenzie di distribuzione giornali e riviste.

Art. 2.

I trasportatori sono considerati, a tutti gli effetti di legge, alle dirette dipendenze della agenzia di distribuzione presso la quale prestano la loro opera.

Art. 3.

L'orario di lavoro è fissato in ore 8 giornaliere o 48 settimanali, con inizio alle ore 5 e termine alle ore 13.

Art. 4.

La retribuzione ai fini contrattuali, in essa compresa la portatura del 7° numero dei quotidiani, è fissata nella misura di L. 70.000 (o 16.155 settimanali). In detta somma si intende compresa la indennità di contingenza in vigore al momento della stipulazione del presente contratto. Rimane inteso che qualsiasi aumento derivante dal costo della vita ed interessante pertanto l'aumento della scala mobile, verrà conteggiato sulla paga stabilita ogni qualvolta si verifichi tale circostanza.

Ai fini della Previdenza Sociale e Cassa Malattia, la retribuzione viene fissata in L. 45.000 mensili (o 10.385 settimanali), la differenza essendo da computare a spese proprie del servizio.

Art. 5.

I giri straordinari effettuati dai trasportatori dopo le ore 13 verranno compensati in misura di L. 400 ciascuno, con il mezzo di trasporto dell'azienda. I giri effettuati dopo le ore 20 verranno compensati sulla base della cifra che sarà concordata tra le parti interessate.

Art. 6.

Nel caso in cui il mezzo venga fornito dal trasportatore, sia per i giri della mattina che per quelli delle ore pomeridiane e serali, il rimborso della benzina e delle spese del mezzo, verrà contrattato a seconda del tipo del mezzo messo a disposizione.

Art. 7.

La qualifica dei trasportatori sarà considerata nell'ambito del raggruppamento E/1 (operaio specializzato) del C.C.N.L. del 23 ottobre 1950 e successive modificazioni.

Art. 8.

Ai fini delle Ferie e delle Indennità di quiescenza, il contratto ha valore retroattivo sulla base della anzianità di servizio di ogni singolo lavoratore.

Art. 9.

Il presente accordo sostituisce ogni altro accordo precedente, sia individuale che aziendale.

Art. 10.

L'eventuale trattamento economico di miglior favore in atto, sia esso a carattere individuale o aziendale sarà mantenuto e non assorbibile da futuri miglioramenti concessi a qualsiasi titolo.

Art. 11.

Il presente contratto e la tabella salariale che di esso fa parte integrante, avrà la durata di anni uno, dal giorno della sua stipulazione e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 901.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 12 ottobre 1959, per gli addetti ai frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 12 ottobre 1959, relativo agli addetti ai frantoi oleari industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 55. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 12 OTTOBRE 1959, PER GLI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria, 12 ottobre 1959,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI REGGIO CALABRIA, agli effetti del presente contratto, rappresentata dal suo presidente ing. *Demetrio Cozzupoli*, assistito dal direttore della medesima commendatore rag. *Armando Priolo*,

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA U.I.L.: agli effetti del presente contratto rappresentata dal signor *Antonio Casile*, segretario sindacale della stessa;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA della C.G.I.L., agli effetti del presente contratto rappresentata dal sig. *Carrera Antonio*,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L., agli effetti del presente contratto, rappresentata dal signor *Antonino Tralongo*;

si è proceduto alla stipula del contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai frantoi oleari industriali da valere nella Provincia di Reggio Calabria.

SALARI

Art. 1.

Il trattamento salariale minimo da praticare a tutti i lavoratori addetti ai frantoi oleari della Provincia di Reggio Calabria è fissato come segue:

		al giorno
Capo frantoiano	L.	1.200
Frantoiano	»	1.050
Manovale superiore ai 20 anni	»	950
Manovale dai 18 ai 20 anni	»	850
Manovale dai 16 ai 18 anni	»	780
Manovale inferiore ai 16 anni	»	650
Donne superiori ai 20 anni	»	800
Donne inferiori ai 20 anni	»	660

Oltre al salario di cui sopra ai lavoratori compete la somministrazione gratuita del vitto ed in mancanza sarà corrisposta loro una indennità di L. 300 al giorno.

Per i frantoi a trazione animale i salari e le indennità suddette ridotte del 10 percento.

ORARIO DI LAVORO

Art. 2.

I salari di cui sopra sono riferiti ad una prestazione normale che non potrà eccedere le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Art. 3.

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di cui all'articolo precedente. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle 22 alle 6 del mattino. Non si intendono come notturne o festive le ore compiute in turni regolari e periodici. Le percentuali per ore straordinarie, notturne e festive non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo sono determinate come segue:

per lavoro straordinario	25%
per lavoro notturno	40%
per lavoro festivo	40%

Il lavoro straordinario non può avere carattere continuativo o permanente.

FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI E INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Art. 4.

Per le ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e festività infrasettimanali dato il carattere stagionale della lavorazione, le parti convengono di concretare una maggiorazione del 19% sul salario di fatto corrisposto ai lavoratori dipendenti, come indennità sostitutiva degli Istituti suddetti. Nella percentuale di cui sopra è comprensiva anche la indennità sostitutiva del preavviso e quella di licenziamento.

PAGAMENTO IN NATURA

Art. 5.

Qualora le parti di comune accordo, stabiliscono il pagamento del salario in natura mediante prelevamento di una quota di olio, questa dovrà essere fissata in misura tale da garantire al lavoratore il salario minimo di cui all'art. 1 maggiorato del 15 per cento.

LAVORATORI FORESTIERI

Art. 6.

Ai lavoratori di altre Provincie che si trasferiscono regolarmente nella nostra, a richiesta del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a garantire un periodo minimo di lavoro di 30 giorni ed agli stessi sarà corrisposta la retribuzione di cui all'art. 1 maggiorata del 20 per cento.

Ai lavoratori suddetti saranno rimborsate le spese di andata e ritorno con i mezzi ordinari e sarà fornito gratuitamente un alloggio igienico ed abitabile.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Art. 7.

Le condizioni di miglior favore acquisite da ciascun lavoratore presso lo stesso datore di lavoro, resteranno invariate.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Art. 8.

Nel caso di controversie per la applicazione del presente accordo, l'azione davanti alla autorità giudiziaria è improcedibile, qualora non sia stato sperimentato il tentativo di bonario componimento della controversia per il tramite delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Data la caratteristica della prestazione, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati, sotto pena di decadenza, entro 4 mesi dalla cessazione del rapporto stesso, con le formalità di legge, al proprio datore di lavoro.

Resta fermo, comunque, il disposto dell'art. 2113 Codice civile.

VALIDITÀ E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 9.

Il presente accordo è valido per la campagna olearia 1959-60 e conserverà la sua efficacia anche per quella futura, e così di seguito, qualora non disdettato entro il mese di agosto di ciascun anno nei modi e nei termini di legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 902.
Norme sull'incasellamento delle categorie merceologiche per la provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il concordato interconfederale 6 dicembre 1945, per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del Nord;

Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo 31 gennaio 1946, concernente l'incasellamento merceologico delle categorie industriali a norma del predetto concordato 6 dicembre 1945, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Bolzano, in data 21 dicembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo 31 gennaio 1946, relativo all'incasellamento merceologico delle categorie industriali a norma del concordato interconfederale 6 dicembre 1945, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

Le norme così stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 44. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 31 GENNAIO 1946 CONCERNENTE L'INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO DELLE CATEGORIE INDUSTRIALI A NORMA DEL CONCORDATO INTERCONFEDERALE 6 DICEMBRE 1945 DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

In Bolzano, addì 31 genanio 1946, presso l'Associazione Industriali

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI della provincia di Bolzano, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Vincenzo Ventafridda,* assistito dal dott. *Mario Ricci,* Segretario dell'Associazione stessa,

e la CAMERA CO FEDERALE DEL LAVORO di Bolzano e provincia, rappresentata dai suoi Segretari generali sigg. *Silvio Flor, Natale Guasco* e *Giuseppe Cestari,* presa in esame la situazione salariale di tutte le categorie industriali rappresentate, in relazione al concordato nazionale 16 dicembre 1945 per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria dell'Italia del Nord,

tenuto conto che ai sensi del sopracitato concordato sono rispettivamente e tassativamente incasellate

nel gruppo A):

metallurgici e meccanici - edili propriamente detti (escluse le sottocategorie e specializzazioni che tradizionalmente abbiano contratti più favorevoli) - legno (mobili, infissi, ecc.);

nel gruppo B):

gomma e conduttori elettrici - chimici- concia;

nel gruppo C):

fabbricazione della carta - spazzole e pennelli - confezioni in serie - bottoni - fibbie - bigiotterie - ceramica industriale (esclusa la ceramica artistica) - cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto è stato convenuto quanto segue:

Art. 1.

INCASELLAMENTO

Le sottoelencate attività industriali, rappre̲ntate nella provincia di Bolzano, vengono incasellate secondo la seguente tabella:

gruppo A):

metallurgici e meccanici - edili propriamente detti legno (mobili e infissi) - dolciaria - pianoforti - armamento e manutenzione linee ferroviarie dello Stato, carico e scarico carbone e forniture carbone locomotive in appalto FF.SS. (demolizione e recuperi carri ferroviari FF. SS.).

gruppo B):

chimici - concia - birra - acque gassate - freddo - surrogati di caffè - distilleria federale di Bolzano - manufatti in cemento - lavanderie - segherie - imprese che gestiscono servizi in appalto per conto dell'Amministrazione delle FF. SS. escluse quelle esercenti servizi di armamento e manutenzione linee ferroviarie dello Stato, carico e scarico carbone e fornitura carbone locomotive - imprese che gestiscono servizi in appalto per conto dell'Amministrazione delle PP. TT. - cave e lavorazione marmo.

gruppo C):

fabbricazione della carta, cartoni e pasta di legno - spazzole e pennelli - confezioni in serie e abbigliamento ceramica industriale (esclusa la ceramica artistica) - cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto - calce e gesso - cave di porfido - laterizi - calzaturifici - conserve alimentari vegetali - marmellate - populit - cartotecnici - fabbriche imballaggi comuni.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 del concordato nazionale, i minimi di paga degli operai ai quali si applica il presente accordo, restano stabiliti per le aziende dei gruppi *A*) *B*) e *C*), secondo le seguenti rispettive tabelle:

TABELLA MINIMI PAGA GRUPPO *A*) - *B*) - *C*)

(*omissis*)

Art. 3 - 4 - 5

(*omissis*)

Art. 6.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento al concordato nazionale 16 dicembre 1945, e, per la parte non derogata, ai rispettivi contratti collettivi di categoria.

Art. 7.

DECORRENZA

Il presente accordo decorre dalla data di entrata in vigore degli accordi perequativi provinciali e comunque non anteriormente al 15 ottobre 1945.

Per le categorie poi, che non sono state regolate da tali accordi perequativi e per l'industria chimica, dal 15 ottobre 1945.

In relazione al summenzionato concordato nazionale 6 dicembre 1945 il presente accordo per tutte le categorie dei lavoratori dell'industria, avrà durata fino a quando non sarà sostituito da singoli contratti nazionali di categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151021) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.